



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 722

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 21 dicembre 2012

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
---------------------------	-------------	---

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	4
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	5
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	6

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	15
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	20

12^a - Igiene e sanità:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	23
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	24

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	30
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	112
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	113

Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	115
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	117

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale: FDI-CDN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI-Centro Democratico): Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Pensionati: Misto-PP; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT; Misto-Unione Democratica Consumatori: Misto-UDCON.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Venerdì 21 dicembre 2012

Plenaria

135ª Seduta

Presidenza del Presidente

FOLLINI

La seduta inizia alle ore 8,55.

VERIFICA DEI POTERI

Sostituzione di senatore della Regione Sicilia

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Sicilia a seguito delle dimissioni del senatore Antonino Strano, accolte dal Senato nella seduta del 20 dicembre 2012, la Giunta – su conforme relazione letta dal PRESIDENTE – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista cui apparteneva il senatore dimissionario è il signor Filippo Maria Drago.

La seduta termina alle ore 9.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Venerdì 21 dicembre 2012

Sottocommissione per i pareri

232^a Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 8,45.

(2472-D) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, dopo aver illustrato le ulteriori modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di formulare un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3597) Deputato DI VIRGILIO. – Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 8,55.

Plenaria

476^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, convocata per l'esame del decreto-legge n. 223 del 2012 (svolgimento delle elezioni politiche 2013) deve essere aggiornata poiché la Camera dei deputati non ne ha ancora concluso la discussione; riprenderà non appena il testo verrà trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata in seduta pomeridiana, alle ore 18,30, per l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 223 del 2012, se approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria**477^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***VIZZINI**

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'interno Ruperto.

La seduta inizia alle ore 18,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3647) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 dicembre 2012, n. 223 recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente **VIZZINI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 223 del 2012. In particolare, ricorda quanto indicato dalla relazione governativa che accompagna il provvedimento, cioè che le disposizioni si rendono opportune, in quanto la conclusione anticipata della legislatura obiettivamente riduce i tempi per la raccolta delle sottoscrizioni richieste dalla legge per presentare le liste in tutte le circoscrizioni e regioni del territorio nazionale.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3647) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 dicembre 2012, n. 223 recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente **VIZZINI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, illustra il contenuto normativo del decreto-legge. Si sofferma sull'articolo 1 che, limitatamente alle prossime elezioni politiche

del 2013, dispone la riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati. In proposito, ricorda che, nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la disposizione adottata dal Governo è stata modificata utilizzando un meccanismo elaborato in Senato in occasione della discussione dei disegni di legge in materia elettorale: esso prevede una misura identica per tutte le formazioni politiche ed esclude la deroga ipotizzata per i gruppi costituiti in questi ultimi giorni, anche in considerazione del fatto che essa faceva riferimento al concetto di componenti politiche dei Gruppi parlamentari che, come è noto, può essere applicata solo presso la Camera dei deputati, mentre in Senato anche le componenti del Gruppo misto non assumono la natura di componenti politiche.

Inoltre, si stabilisce che le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

Riferisce, quindi, sull'articolo 2, che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali. Per tali elettori è prevista la possibilità di votare per corrispondenza, all'estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale in cui è compreso il comune di Roma Capitale. In particolare, il comma 1 individua i soggetti ai quali è destinato l'intervento normativo: il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente all'estero in missioni internazionali, i dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome che per ragioni di servizio si trovino all'estero in via transitoria e dei loro familiari conviventi, qualora non iscritti all'AIRE, i professori e ricercatori universitari in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per almeno sei mesi e per non più di dodici, purché, alla data di indizione delle elezioni, si trovino all'estero da almeno tre mesi, nonché i familiari conviventi, purché non iscritti all'AIRE.

Illustra anche l'articolo 3, che modifica l'articolo 6, comma 4, della legge n. 470 del 1988, inserendovi la previsione che la dichiarazione presentata dai cittadini italiani all'estero agli uffici consolari (ai fini dell'iscrizione all'AIRE) sia corredata da una documentazione probatoria dell'effettiva residenza all'estero dei richiedenti. La relazione governativa sottolinea che la disposizione intende impedire – per quanto possibile – casi di stabilimento di residenza fittizia all'estero, anche per ragioni elettorali.

Infine, illustra l'articolo 4, che ammette la presenza presso gli uffici elettorali di sezione di osservatori elettorali internazionali in conformità agli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'OSCE; l'articolo 5, che reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria; l'articolo 6, che prevede l'entrata in vigore del decreto-legge lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si apre il dibattito.

Il senatore PERDUCA (*PD*) ritiene che la soluzione approvata dalla Camera dei deputati rappresenti un compromesso accettabile. Tuttavia, esprime riserve sul fatto che non si sia accolta la proposta di riferire le sottoscrizioni al simbolo, lasciando aperta la possibilità di compilare successivamente le liste. Tale possibilità consentirebbe, tra l'altro, di scongiurare gli abusi che si sono verificati anche di recente, quando, all'atto della presentazione, le liste sono state modificate ed è stato necessario raccogliere nuovamente le firme che, in alcuni casi, si sono rivelate falsificate.

Inoltre, al fine di agevolare la raccolta delle sottoscrizioni, a suo avviso, si dovrebbe ampliare la platea di soggetti che ha il potere di autorizzarle; in particolare, si potrebbe escludere la necessità di un'autorizzazione preventiva per i dipendenti pubblici e le amministrazioni locali che potrebbero autenticare le firme senza l'avallo del sindaco.

Il senatore PARDI (*IdV*) esprime apprezzamento per la soluzione normativa che è stata individuata dalla Camera dei deputati. Talune perplessità che riguardano il merito della disciplina purtroppo non possono essere risolte, vista la rilevante pressione politica che induce ad approvare tempestivamente i disegni di legge di conversione. Inoltre, illustra un ordine del giorno (G/3647/1/1), da lui presentato insieme ai senatori Ceccanti e Perduca, pubblicato in allegato, che impegna il Governo a intervenire per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini che si trovino temporaneamente in luogo diverso da quello di residenza.

Il senatore CECCANTI (*PD*), a nome del suo Gruppo, esprime un giudizio positivo sul provvedimento in esame, in particolare dopo che sono state apportate alcune modifiche migliorative da parte dell'altro ramo del Parlamento. Sottolinea l'opportunità di intervenire ancora sulla questione della raccolta delle sottoscrizioni nella prossima legislatura, indipendentemente dalle soluzioni che saranno individuate per la formula elettorale.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), a nome del suo Gruppo, esprime apprezzamento per il contenuto normativo del provvedimento.

Non essendovi altre richieste di intervento nella discussione generale, su proposta del Presidente, la Commissione conviene di fissare alle ore 19 il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al testo del decreto-legge da convertire.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 19.

Si procede all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), nell'illustrare l'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1, contesta l'ipotesi che un decreto-legge incida sulla materia elettorale, mentre il procedimento è già sostanzialmente in corso. Inoltre, in riferimento all'emendamento 1.5, sottolinea l'opportunità di sopprimere la lettera *d*), che esclude le cause di ineleggibilità nel caso di dimissioni entro 7 giorni successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere: la norma finisce per premiare gli amministratori che hanno mantenuto il loro incarico e penalizza quelli più diligenti, che hanno rispettato la disciplina vigente prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Dà conto quindi della proposta 2.0.1, volta a introdurre un articolo aggiuntivo, che esclude la necessità di raccogliere le sottoscrizioni per le liste dei partiti politici presenti in forma di Gruppo nei consigli regionali.

Infine, richiama gli emendamenti 2.1, 3.1 e 4.1, soppressivi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge.

Il senatore DIVINA (*LNP*), nell'illustrare gli emendamenti 1.3 e 1.4, sottolinea la necessità di mantenere il requisito di un certo numero di firme, quale segno della rilevanza elettorale del movimento o gruppo politico a cui si riferisce la lista. Gli emendamenti della sua parte politica sono rivolti quindi a confermare il numero di sottoscrizioni richieste dalla disciplina vigente e, in subordine, a ridurle nelle misure dell'80 per cento e del 50 per cento, nonché a escludere la riduzione del numero di firme per i movimenti che si costituiscano in Gruppo parlamentare alla data di entrata in vigore del decreto-legge, prevista dall'articolo 1, lettera *b*).

Il senatore PERDUCA (*PD*) sottolinea l'opportunità di impegnare il Governo a favorire, con norme adeguate, l'esercizio del diritto di voto anche da parte dei detenuti.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, si esprime favorevolmente sull'ordine del giorno n. 1. Inoltre, invita a ritirare tutti gli emendamenti e a ripresentarli eventualmente nella discussione in Assemblea, preannunciando, altrimenti, un parere contrario.

Il sottosegretario RUPERTO, a nome del Governo, dichiara di accogliere l'ordine del giorno e invita i proponenti a ritirare gli emendamenti, preannunciando, in caso di mantenimento, un parere contrario.

Il senatore DIVINA (*LNP*), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira tutti gli emendamenti, con riserva di ripresentarli per la discussione in Assemblea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi al presidente Vizzini, relatore, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 19,25.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3647**

ordine del giorno

G/3647/1/1

PARDI, CECCANTI, PERDUCA, VIZZINI, BOSCATTO

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'A.S. 3647 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013, approvato dalla Camera dei deputati*),

benché l'articolo 48 della Costituzione, secondo comma, disponga che «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.», le norme che attualmente regolano l'esercizio del diritto di voto non consentono un'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, in tempi celeri, con provvedimenti di carattere normativo volti a consentire l'esercizio di voto ai cittadini che temporaneamente si trovano in luogo diverso da quello di residenza, anche sulla base di quanto contenuto nell'A.S. 3054.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

DIVINA, MAZZATORTA

Sopprimere l'articolo.

1.2

DIVINA, MAZZATORTA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
_____**1.3**

DIVINA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ad un quarto» con le seguenti: «all'80 per cento».
_____**1.4**

DIVINA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ad un quarto» con le seguenti: «alla metà».
_____**1.5**

DIVINA, MAZZATORTA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
_____**1.6**

DIVINA, MAZZATORTA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «tre giorni».
_____**Art. 2.****2.1**

DIVINA, MAZZATORTA

Sopprimere l'articolo.

2.0.1

DIVINA, MAZZATORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esonero dalle sottoscrizioni per le elezioni per il rinnovo delle Camere nel 2013)

1. Per le elezioni politiche nell'anno 2013, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici organizzati presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di gruppo costituito all'interno di un consiglio regionale o assemblea regionale, secondo le prescrizioni del rispettivo regolamento, espressione di una lista presentata alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale medesimo.

2. La rappresentatività della lista, ai fini dell'applicazione del comma 1, è attestata dalla concorrenza dei seguenti elementi:

a) all'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno col quale distinguere le proprie liste di candidati nelle singole circoscrizioni, la denominazione del contrassegno deve coincidere con quella presentata alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale;

b) al momento della presentazione delle liste del partito o gruppo politico organizzato, la dichiarazione del suo segretario nazionale ovvero legale rappresentante.».

Art. 3.**3.1**

DIVINA, MAZZATORTA

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.

4.1

DIVINA, MAZZATORTA

Sopprimere l'articolo.

BILANCIO (5^a)

Venerdì 21 dicembre 2012

Plenaria**838^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3596) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irripetibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore AGOSTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che, con riferimento all'articolo 6, le eventuali modifiche alla pianta organica degli Uffici dell'esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria siano disposte con apposito provvedimento legislativo che rechi la quantificazione degli eventuali oneri e la corrispondente copertura finanziaria.

Rispetto agli emendamenti, rileva che comportano maggiori oneri le proposte 1.140 e 1.141, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, non essendovi richieste di intervento in discussione generale e sulla scorta delle osservazioni del Relatore, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo nel pre-

supposto che, con riferimento all'articolo 6, le eventuali modifiche alla pianta organica degli Uffici dell'esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria siano disposte con apposito provvedimento legislativo che rechi la quantificazione degli eventuali oneri e la corrispondente copertura finanziaria.

In merito agli emendamenti, esprime un parere di nulla osta, fatta eccezione per le proposte 1.140 e 1.141, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(601-711-1171-1198-B) GIULIANO. – *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.12, 21.13, 41.20, 41.21, 41.5, 41.6, 41.15, 43.7 e 43.8 e di semplice contrarietà sulla proposta 7.1 ripresentate all'Assemblea.

Per quanto riguarda, invece, le proposte di nuova presentazione, comportano maggiori oneri le proposte 21.200, 21.202, 21.203 e 43.201.

Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione della proposta 21.201.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, non essendovi richieste di intervento in discussione generale e sulla scorta delle osservazioni del Relatore, propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.12, 21.13, 41.20, 41.21, 41.5, 41.6, 41.15, 43.7, 43.8, 21.200, 21.201, 21.202, 21.203 e 43.201.

Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.1.

Il parere è non ostativo su tutti gli altri emendamenti.»

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(3539) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipa-

zione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GIARETTA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni, anche in considerazione dell'avvenuto recepimento della condizione – prescritta dalla V Commissione della Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – consistente nella specificazione che le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 3 si intendono riferite al solo anno 2014, in conformità con il riferimento al bilancio pluriennale 2012-2014.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(3536) *Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MERCATALI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, stante la presumibile esiguità dei casi che potranno rientrare nella nuova disciplina in esame, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(3538) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PEGORER (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame, presso la Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (n. 521)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 65, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che delega il Governo ad adottare un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alle cariche di deputato e di senatore della Repubblica, di membro del Parlamento europeo, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché di divieto di assunzione di cariche di governo per coloro che abbiano subito sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Il comma 65 della citata norma di delega prevede espressamente il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il provvedimento è corredato da relazione tecnica che assevera l'assenza di oneri.

Per quanto di competenza, ritiene che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1193-1361-1437-B) Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne le proposte emendative, potrebbe comportare maggiori oneri l'emendamento 2.10, mentre comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.2 e 5.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, non essendovi richieste di intervento in discussione generale e sulla scorta delle osservazioni del Relatore, propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto concerne gli emendamenti, il parere è non ostativo, tranne che sulle proposte 2.10, 2.0.2 e 5.0.1 sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(3597) Deputato DI VIRGILIO. – *Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si chiede conferma che l'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) possa svolgere le funzioni di cui all'articolo 1, capoverso «Art. 157», comma 3, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presidente AZZOLLINI, non essendovi richieste di intervento in discussione generale e sulla scorta delle osservazioni del Relatore, propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che l'Agenzia italiana per il farmaco possa svolgere le funzioni di cui all'articolo 1, capoverso "Art. 157", comma 3, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2472-D) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, rispetto al testo precedentemente approvato dal Senato, nel comma 3 dell'articolo 4, è stata innalzata

dal 25 al 50 per cento la quota minima delle maggiori entrate da destinare alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, recupero e manutenzione del patrimonio urbanistico.

Altresì, è stata rimodulata la cadenza temporale della copertura di cui al comma 5 dell'articolo 7.

Non essendovi richieste di intervento, propone poi l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), stante la necessità di acquisire le determinazioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo in ordine al prosieguo dei lavori parlamentari, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 16,20.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per le ore 16,30 di oggi e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo n. 513, recante disposizioni integrative del decreto legislativo sull'ordinamento di Roma capitale.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

Plenaria

839^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale (n. 513)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 7, e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando che esso è finalizzato a salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma capitale e il Governo, con la disciplina generale sul patto territoriale di stabilità contenuta nella legge n. 183 del 2011; altresì, lo schema di decreto sopprime la previsione del finanziamento diretto a Roma capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio indicati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, oltre a prevedere disposizioni sul patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale.

Considerato che dall'attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, propone di esprimere un parere di nulla osta.

Il senatore MORANDO (*PD*), nel concordare con il Relatore, rileva tuttavia l'inappropriatezza della relazione tecnica, nel punto in cui l'assenza di elementi di onerosità viene garantita dal rinvio alla clausola di neutralità finanziaria contenuta nella legge delega.

Il PRESIDENTE, nel concordare con l'osservazione del senatore Morando, rileva in ogni modo come il provvedimento non comporti oneri finanziari.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere non ostativo avanzata dal Relatore.

In considerazione del prosieguo dei lavori dell'Assemblea e della probabilità di dover recare ulteriori pareri, il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 18,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(3647) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 dicembre 2012, n. 223 recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LEGNINI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo osservando che, per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) annuncia il proprio voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del Relatore.

La seduta termina alle ore 19.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Venerdì 21 dicembre 2012

Plenaria

395^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Balduzzi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente TOMASSINI comunica che, nel corso dell'audizione informale del Consigliere regionale del Veneto e di rappresentanti della Lega italiana Cefelalgici Onlus per la regione Veneto e del Presidente della società italiana studio cefalee (SISC), tenutasi mercoledì 19 dicembre, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi martedì scorso, l'ordine del giorno è integrato, in sede deliberante, con l'esame del disegno di legge n. 3597 (donazione medicinali non utilizzati), già approvato dalla Camera dei deputati. Pertanto, la Commissione è convocata per una seconda seduta antimeridiana.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede deliberante, del disegno di legge n. 3597 (donazione medicinali non utilizzati), già approvato dalla Camera dei deputati. È quindi convocata, alle ore 8,50 una ulteriore seduta antimeridiana della Commissione, al fine di trattare la menzionata iniziativa legislativa.

La seduta termina alle ore 8,49.

Plenaria

396^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Balduzzi.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(3597) Deputato DI VIRGILIO. – *Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio. Rimessione all'Assemblea)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo che, all'articolo 1, reca modifiche alla disciplina sui sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti recata dall'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006 (attuazione del codice comunitario concernente i medicinali per uso umano). Con la modifica proposta viene fissato il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione per l'emanazione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che fissa i criteri per la raccolta dei medicinali non utilizzati o scaduti. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità per la

donazione di medicinali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Sulla base di quanto prescritto dal citato decreto ministeriale, la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA definisce con regolamento i requisiti delle ONLUS beneficiarie della donazione: esse dovranno operare nel settore dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria, assicurare la disponibilità di locali e di attrezzature idonee per la conservazione dei medicinali, nonché di procedure per la tracciabilità degli stessi. Lo stesso regolamento dovrà inoltre individuare i medicinali idonei al riutilizzo e alla donazione e prevedere che il loro riconfezionamento, da effettuarsi per conto delle ONLUS presso officine autorizzate e sottoposte al controllo dell'AIFA, non ne alteri lo stato originario. L'articolo 2 detta le modalità di distribuzione dei medicinali a indigenti o bisognosi da parte delle ONLUS prevedendo, tra l'altro, che i medicinali soggetti a obbligo di prescrizione medica possono essere distribuiti o dispensati solamente da soggetti che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. È vietata alle ONLUS la cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto della presente legge. Ai sensi dell'articolo 3 rimane ferma l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazioni liberali in favore di enti non commerciali e di ONLUS.

Le senatrici PORETTI (PD) e GRANAIOLA (PD), stante l'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea, chiedono di sospendere i lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, preso atto di tale richiesta, apprezza le circostanze, aggiorna i lavori della Commissione, anche in considerazione del fatto che non sono ancora pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione sul testo del provvedimento. Comunica altresì che le altre Commissioni per le quali è previsto il parere, contattate per le vie brevi, hanno fatto sapere di formulare un sostanziale nulla osta al provvedimento.

La seduta, sospesa alle ore 8,57, riprende alle ore 9,52.

Il presidente TOMASSINI avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso, rispettivamente, un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD*), nell'auspicare che l'iniziativa legislativa possa completare positivamente il proprio *iter*, divenendo legge, ritiene condivisibile l'intento della stessa, rappresentato dalla possibilità di destinare medicinali ancora validi alla popolazione indigente bisognosa, tramite l'intermediazione delle ONLUS. Rileva infatti che molte persone ancora non dispongono di farmaci necessari per curarsi; del resto, proprio nell'accesso ai farmaci si misura ancora la profonda distanza che separa il mondo cosiddetto sviluppato da quei Paesi ancora in via di sviluppo o arretrati. Nel sottolineare come il testo del provvedi-

mento sembra fornire sufficienti garanzie sui profili di sicurezza e di continuità terapeutica dei farmaci che verrebbero destinati alla popolazione bisognosa, evidenzia altresì che il provvedimento intende anche semplificare e facilitare la stessa destinazione dei farmaci che spesso sostano per molto tempo presso le dogane.

La senatrice BASSOLI (*PD*), pur dichiarandosi del tutto favorevole allo spirito sotteso al disegno di legge in argomento, manifesta alcune preoccupazioni sull'utilizzazione di tali medicinali, soprattutto per quanto concerne i profili di sicurezza e le necessarie garanzie che devono accompagnare il sistema di raccolta e di distribuzione. A suo giudizio, tali profili sono meritevoli di un indispensabile chiarimento, se del caso anche con alcune modifiche testuali, senza le quali il Gruppo del Partito Democratico manifesterebbe una contrarietà alla prosecuzione del disegno di legge in sede deliberante.

Il PRESIDENTE (*PdL*), nel ricordare che il disegno di legge in titolo è stato approvato in sede legislativa dalla Commissione affari sociali dell'altro ramo del Parlamento, anche con il concorso del Gruppo del Partito Democratico, e che lo stesso disegno di legge è stato assegnato, in sede deliberante, alla Commissione, sottolinea come, a suo avviso, il testo sembra offrire tutte le condizioni di garanzia indispensabili; in tal senso, esorta la senatrice Bassoli e gli altri senatori che nutrono dei dubbi sul provvedimento, a rivedere la loro posizione, in quanto un eventuale diniego alla prosecuzione in sede deliberante, farebbe diminuire notevolmente le possibilità che tale provvedimento possa divenire legge, tenuto conto della fase finale della legislatura.

La senatrice BASSOLI (*PD*) tiene a precisare di non nutrire alcuna contrarietà verso la distribuzione di farmaci in favore della popolazione indigente e bisognosa; tuttavia, permane la necessità di chiarire le questioni segnalate, in primo luogo perchè investono imprescindibili profili di sicurezza.

La senatrice PORETTI (*PD*) manifesta alcune perplessità sull'articolato del disegno di legge, rispetto al quale si può avanzare il dubbio che determinate aziende farmaceutiche possano essere favorite nell'opera di smaltimento di determinati farmaci.

Prende la parola il ministro BALDUZZI per confermare la posizione favorevole del Governo su tale provvedimento, così come peraltro è già avvenuto presso la Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che un quinto dei componenti della Commissione secondo quanto previsto dall'articolo 72, terzo comma, della Costituzione, nonché dall'articolo 35, comma 2, del Regolamento, possono richiedere, fino al momento della votazione finale, che il disegno

di legge sia rimesso all'Assemblea, sospende nuovamente la seduta, auspicando che, superati alcuni dubbi, il disegno di legge possa completare il proprio percorso in sede deliberante.

La seduta, sospesa alle ore 10,10, riprende alle ore 10,15.

Prosegue quindi la discussione generale.

Interviene il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) che ricorda come il decreto legislativo n. 219 del 2006 abbia recepito nell'ordinamento interno il codice europeo dei medicinali; nel citato decreto legislativo, l'articolo 157, nel testo vigente, interviene in materia di sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti. Il disegno di legge sostituisce interamente il predetto articolo 157, intervenendo su due aspetti distinti: da una parte, la raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e, dall'altra, la donazione di medicinali correttamente conservati e ancora nel periodo di validità in favore delle ONLUS.

A suo parere, il provvedimento intercetta in modo apprezzabile il bisogno di una sempre più larga fascia di popolazione che, come confermato nel recente Rapporto annuale del CENSIS, incontra forti difficoltà nell'accesso alla terapia farmacologica. Inoltre, le preoccupazioni che investono i profili di sicurezza, pur meritevoli di profonda attenzione, sembrano del tutto fugate dal fermo richiamo al rispetto della normativa vigente. Pertanto, esprime un giudizio altamente positivo sul disegno di legge in titolo.

Prende nuovamente la parola il ministro BALDUZZI per chiarire che effettivamente il testo dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006 – che il disegno di legge in titolo intende sostituire interamente – racchiude sia il tema della raccolta dei medicinali non utilizzati o scaduti sia quello della donazione dei medicinali i quali, in ogni caso, devono essere correttamente conservati e ancora nel periodo di validità. Osserva, peraltro, che secondo quanto disposto dal comma 3 del novellato articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006 la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA è chiamata ad intervenire con un regolamento; ritiene che tuttavia tale potestà regolamentare vada riconosciuta unicamente all'AIFA e non ad una sua articolazione interna.

Conferma comunque il proprio giudizio favorevole sul provvedimento in titolo anche alla luce della valutazione positiva pronunciata dagli uffici tecnici del Dicastero.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), nell'associarsi alle considerazioni espresse del Ministro, osserva che è soprattutto il titolo della rubrica del novellato articolo 157 a risultare alquanto infelice perchè racchiude due argomenti che invece andavano nettamente distinti. Ma al di là di questa osservazione, rileva come, a suo parere, il disegno di legge presenta tutte le necessarie garanzie sotto il profilo della sicurezza.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), nel ricordare l'esistenza di un mercato parallelo che riguarda i farmaci quasi scaduti, ritiene senz'altro apprezzabile l'operato delle ONLUS che si rivolgono a persone stremate e bisognose. Il disegno di legge in esame, pur fortemente condivisibile nelle sue finalità, presenta tuttavia alcune zone d'ombra che devono essere necessariamente fugate poichè l'alto valore morale di una iniziativa anche di carattere benefico non può far disperdere i necessari requisiti di chiarezza e precisione che devono contraddistinguere ogni testo legislativo.

In particolare, al di là di un quadro sanzionatorio da rafforzare, ritiene che la materia potrebbe essere oggetto di un decreto del Ministro competente o di un regolamento da parte dell'AIFA, magari prevedendo un allargamento delle competenze della Croce Rossa.

Il senatore COSENTINO (*PD*), nel dichiararsi d'accordo con quanto sostenuto dalla senatrice Garavaglia, invita il Ministro della salute a verificare se vi siano margini per intervenire sulla materia senza mutare il quadro legislativo vigente. Infatti, il testo dell'iniziativa legislativa permane non sufficientemente definito in alcune sue parti, ad esempio all'articolo 2, comma 1, laddove si prevede che gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati al consumatore finale rispetto alla detenzione ed alla corretta conservazione dei prodotti in quanto si dovrebbe chiarire se tale disposizione riguardi le ONLUS e anche la fase dello smaltimento.

In conclusione, pur dichiarandosi a favore della filosofia sottesa al disegno di legge in esame, conferma le perplessità richiamate che, a suo giudizio, meritano un attento approfondimento.

Ad avviso del senatore DE LILLO (*PdL*) il testo del provvedimento risulta munito delle necessarie garanzie di sicurezza sia perchè prevede un decreto da parte del Ministro della salute sia perchè si stabilisce un regolamento da parte della commissione tecnico-scientifico dell'AIFA. Invita pertanto i senatori del Partito Democratico a rivedere la propria posizione poichè, altrimenti, il provvedimento rischia di non essere approvato.

Il PRESIDENTE (*PdL*), nel dichiarare chiusa la discussione generale, rileva che sembrano emergere due possibilità nel prosieguo dell'*iter*: da una parte, completare l'*iter* del disegno di legge che quindi potrebbe essere approvato definitivamente e divenire legge, tenendo conto che esso già racchiude le necessarie condizioni di sicurezza, anche alla luce del fatto che si prevede l'emanazione di uno specifico decreto ministeriale. Una seconda opzione, sostenuta da alcuni senatori del Partito Democratico, ritiene invece fondamentale modificare il disegno di legge in modo da chiarire alcuni aspetti. In qualità di relatore, continua a sostenere la validità della prima opzione, ritenendo che l'emanando decreto ministeriale sarà in grado di fugare ogni dubbio circa le questioni che sono emerse durante la discussione.

Il ministro BALDUZZI conferma l'orientamento favorevole del Governo all'approvazione finale del provvedimento.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di fissare per le ore 12 di oggi il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 13,35.

Il PRESIDENTE comunica che i senatori Bassoli, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Granaiola e Poretti, hanno richiesto, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento, la rimessione in Assemblea del disegno di legge in titolo, in considerazione delle serie e gravi perplessità suscitate da un'attenta lettura del provvedimento, in merito ai possibili rischi derivanti dalla distribuzione dei medicinali non utilizzati e alla mancanza di sanzioni a seguito di una scorretta gestione dei medicinali in questione.

L'esame della menzionata iniziativa legislativa, pertanto, proseguirà in sede referente.

La seduta termina alle ore 13,38.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Venerdì 21 dicembre 2012

Plenaria**400^a Seduta (1^a antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1820) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il senatore FERRANTE (PD) ritira il subemendamento 2.0.100/6 e ne inserisce il contenuto nel subemendamento 2.0.100/5 (testo 2), riformulando quest'ultimo in un nuovo testo (testo 3).

Il presidente D'ALÌ, facente funzioni di relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento 2.0.100/1. Formula parere contrario sui subemendamenti 2.0.100/2 e 2.0.100/3 e parere favorevole sui subemendamenti 2.0.100/4, 2.0.100/5 (testo 3), 2.0.100/7 e 2.0.100/8. Il parere è contrario sui subemendamenti 2.0.100/9 e 2.0.100/10. Invita al ritiro del subemendamento 2.0.100/11, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime inoltre parere favorevole sui subemendamenti 2.0.200/1, 2.0.200/2, 2.0.200/6 e 2.0.200/12 e parere contrario su tutti i restanti subemendamenti all'emendamento 2.0.200, sollecitando il ritiro del sube-

mendamento 2.0.200/10, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime poi parere favorevole sui subemendamenti 2.0.300/4 (testo 2), 2.0.300/7, 2.0.300/11, 2.0.300/18 e 2.0.300/19 e parere contrario sugli altri subemendamenti, invitando al ritiro dei subemendamenti 2.0.300/5 e 2.0.300/6.

Esprime poi parere favorevole sul subemendamento 2.0.400/8 (testo 3) e parere contrario su tutte le altre proposte emendative.

Esprime parere contrario sull'emendamento 4.1.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2 e contrario sui subemendamenti 5.0.200/1 (testo 2) e 5.0.200/2.

Il senatore FERRANTE (PD) ritira i subemendamenti 2.0.100/6, 2.0.100/9, 2.0.100/10, 2.0.100/11, 2.0.200/7, 2.0.200/8, 2.0.300/5, 2.0.300/6 e 2.0.400/4.

Il presidente D'ALÌ (PdL), facente funzioni di relatore, ritira l'emendamento 5.0.11, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta, sospesa alle ore 9 riprende alle ore 9,30.

Il sottosegretario FANELLI esprime parere conforme a quello del Relatore su tutti i subemendamenti e gli emendamenti. Esprime altresì parere favorevole sulle proposte emendative del Relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, è posto ai voti l'emendamento 1.1000, che risulta approvato.

In esito a distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 1.100, 1.2000, 1.10, 1.11, 1.102, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.0.1.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 2.0.100/1. I subemendamenti 2.0.100/2 e 2.0.100/3 risultano pertanto preclusi o assorbiti.

Con distinte votazioni sono poi approvati i subemendamenti 2.0.100/4, 2.0.100/5 (testo 3), 2.0.100/7 e 2.0.100/8.

All'esito del voto risulta approvato l'emendamento 2.0.100 (testo 3), così come emendato.

Con distinte votazioni sono approvati i subemendamenti 2.0.200/1, 2.0.200/2, identico all'emendamento 2.0.200/3, 2.0.200/6 e 2.0.200/12, e risultano respinti i restanti subemendamenti all'emendamento 2.0.200 (testo 2).

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.0.200 (testo 2) nel testo emendato.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 2.0.300/1, 2.0.300/2 e 2.0.300/3, mentre il subemendamento 2.0.300/4 (testo 2) risulta approvato.

Sono poi respinti i subemendamenti 2.0.300/5 e 2.0.300/6, ed è approvato il subemendamento 2.0.300/7. Risultano preclusi i subemendamenti 2.0.300/8 e 2.0.300/9. Il subemendamento 2.0.300/10 è respinto, mentre il subemendamento 2.0.300/11 è approvato.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti da 2.0.300/12 a 2.0.300/17, mentre i subemendamenti 2.0.300/18 e 2.0.300/19 risultano approvati.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.0.300 (testo 2) nel testo emendato.

Con distinte votazioni sono respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 2.0.400 ad eccezione del subemendamento 2.0.400/8 (testo 3) che risulta approvato. All'esito del voto risulta approvato anche l'emendamento 2.0.400, nel testo emendato.

L'emendamento 3.1 è posto ai voti e quindi approvato.

Con distinte votazioni sono approvati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 ad eccezione dell'emendamento 4.1 che risulta respinto.

In esito a distinte votazioni sono approvati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 nonché gli emendamenti 5.0.2, 5.0.3, 5.0.100 (testo 2). Sono respinti i subemendamenti 5.0.200/1 (testo 2) e 5.0.200/2, mentre risultano approvati gli emendamenti 5.0.200 (testo 3) e 5.0.300.

La Commissione conferisce infine mandato al Relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in esame, con gli emendamenti approvati, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche necessarie in sede di coordinamento formale.

CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il presidente D'ALÌ avverte che la Commissione è convocata, in seconda seduta antimeridiana, alle ore 9,45 di oggi, per l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 2472-D.

La seduta termina alle ore 9,40.

**TESTO ACCOLTO IN SEDE REFERENTE DALLA
COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1820**

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di seguito denominata «legge n. 394 del 1991» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree marine protette e le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa propicienti ricadenti nel demanio marittimo che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

5. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo specialmente protette ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127»;

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.

5-ter. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensioni a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni, avvia l'iter istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Le suddette riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti locali da esse delegati. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare dalla perimetrazione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-sexies. Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le modifiche per l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e

alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli *standard* vigenti nelle restanti aree marine protette, secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 19-*bis*. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5-*quater*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia l'*iter* istitutivo di riserve marine ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*quinqies*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5-*sexies*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma: «9-*ter*. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali comprese nel territorio del nuovo parco.».

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 7-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. – *(Contributo per la tutela ambientale delle aree protette delle isole minori)* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i comuni delle isole minori, di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle quali sono presenti aree protette di cui alla presente legge, possono deliberare con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 2 euro per passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compa-

gnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale unica (IMU).

3. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:

- a) la misura del contributo;
- b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
- c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

4. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 8, comma 7, della legge n. 394 del 1991, dopo le parole: «marine» sono inserite le seguenti: «e le riserve marine».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il revisore dei conti;
- d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano

nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta d'intesa, il ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. La carica di presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, rimangono in carica il Consiglio e il Presidente uscenti.

6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

7. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco nazionale che non abbiano richiesto l'aspettativa. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti rispettivamente pari a 8 per i parchi il cui territorio comprende sino a 20 comuni e a 10 per i parchi il cui territorio comprende più di 20 comuni.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura e gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno dalle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno dall'ISPRA, uno dalle associazioni agricole e uno designato dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana e dalle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.

2) nel caso di consigli direttivi di dieci componenti, due dalle associazioni ambientaliste, uno, dall'ISPRA, uno dalle associazioni nazionali degli agricoltori, e uno designato dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana e dalle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma *8-quinquies*. Per i membri del consiglio direttivo designati dalla comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella comunità del parco, la cessazione della predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;

b) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Alla cessazione dalla carica del Presidente che lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro 90 giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto.»;

d) il comma 12-bis è sostituito dal presente:

«12-bis. Ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Art. 6.

*(Modifiche agli articoli 1, 11, 12,14, 25, 26 e 32
della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compreso il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare e il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale.»;

b) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

c) al comma 2, lettera b), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;

d) al comma 2, lettera c), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

e) al comma 2, lettera d), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

f) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentita la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria;

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.»;

g) i comma 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro 120 giorni dal ricevi-

mento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. 5. Qualora il piano non venga definitivamente approvato entro 12 mesi dall'adozione esso è da intendersi approvato.»;

h) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 sono soppressi;

i) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco.»; il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili» e al comma 4 le parole. « Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

l) all'articolo 26 le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25»;

m) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (*Pianificazione e regolamentazione e aree contigue*). – 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata, solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.»;

n) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;

o) Al comma 6 dell'articolo 11, dopo le parole: «d'intesa con le Regioni e le province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «decorsi inutilmente 12 mesi dall'inoltro, da parte dell'Ente parco, del regolamento al Ministero, il regolamento è da intendersi approvato».

p) All'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. È riconosciuta alla Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad esso riconosciuta Federparchi, nel proprio Statuto, garantisce la facoltà di accesso alla Federazione a tutte le aree protette e principi di funzionamento di partecipazione democratica».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo a concessioni di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta, deve essere versato dal titolare del canone, all'ente di gestione dell'area protetta in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quater. I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quinquies. I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell'idrocarburo annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta sono tenuti a ver-

sare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione. Il presente comma si applica agli impianti che entreranno in esercizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-novies. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

1-decies. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11-bis.

1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

1-duodecies. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'Ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché predisporre attività di controllo.

1-terdecies. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1-quaterdecies. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, *1-quinquies*, *1-sexies*, *1-septies* e *1-octies* e affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo: il 70 per cento delle risorse è attribuito sulla base degli introiti dai prodotti dai singoli enti di gestione, mentre il restante 30 per cento costituisce un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

1-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri.»

Art. 8.

(Modifiche agli articoli 11 e 22 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) l'attività venatoria;»

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).»;

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati

dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.

4. Il controllo di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA o un protocollo pluriennale d'intesa stipulato con lo stesso Istituto. In ogni caso il controllo deve escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».

d) all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, il comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata.» e dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. L'attività di controllo faunistico è disciplinata ai sensi dell'articolo 11-bis dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – *(Istituzione di aree protette marine e riserve marine)*. – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa per le aree di interesse militare, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine e le riserve marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta o riserva marina, è effettuato un adeguato studio conoscitivo sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e il complesso dei fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione commerciale, la produzione di rifiuti solidi, i consumi di acqua ed energia. L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli enti gestori delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro novanta giorni dalla richiesta della competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine e delle riserve marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette, le riserve marine e i parchi nazionali con estensione a

mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della Rete Natura 2000, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali prioritarie a rischio.

5. Il decreto istitutivo di area marina protetta e di riserva marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone, e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in funzione della zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

Art. 19. – (*Gestione delle aree protette e delle riserve marine*). – 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso la competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni e gli enti locali, la gestione dell'area protetta marina è affidata ad un consorzio di gestione, formato per almeno il 70 per cento da enti locali, costituito tra enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina

protetta a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni e gli enti locali, la gestione della riserva marina è affidata a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute in forma singola od anche consorziati fra di loro. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione della riserva marina a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta i provvedimenti di propria competenza per l'individuazione dei nuovi soggetti gestori e l'adeguamento della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine già istituite, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. La convenzione di affidamento della gestione prevede gli obblighi minimi essenziali cui deve attenersi il soggetto gestore e, in caso di affidamento della gestione ad un consorzio, la quota consortile dovuta da ogni ente consorziato. Entro un anno dall'affidamento della gestione il soggetto gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta o della riserva marina, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, ferme restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

6. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina protetta o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 5, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

7. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 9, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

8. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite dalla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, dove si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salva-

guardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, dove sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

9. I divieti di cui al comma 7 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, anche previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

10. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

11. I beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree marine protette o riserve marine possono essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

12. La sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo. In presenza di specifiche esigenze di tutela, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa, può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza, anche a carattere sperimentale.

13. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 394 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Programma triennale per le aree marine protette)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definirsi in tale sede. Il programma prevede, altresì, la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette e delle riserve marine sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area marina protetta predisponde annualmente un piano economico finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

5. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e prioritariamente destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta. L'importo delle sanzioni di cui all'articolo 30, commi 1-bis, 2 e 2-bis è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta, di una riserva marina, o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

8. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e delle riserve marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al «Protocollo tecnico per la nautica sostenibile» sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

9. Al fine di assicurare la massima partecipazione e sinergia nelle scelte gestionali tra l'ente gestore e le associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica universitaria, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina

una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di esecuzione e organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno, e può formulare proposte e suggerimenti ciò che quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina, della riserva marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

11. L'organico di una riserva marina e di un'area marina protetta è costituito da una dotazione minima di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna riserva marina e area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Ai consorzi di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine si applicano le norme previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma.

13. Il personale e il direttore dell'area marina protetta o della riserva marina sono reclutati dall'ente gestore attraverso selezioni di evidenza pubblica».

2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 19-bis, comma 6, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 31 dicembre 2010.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 9, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

5. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 30 della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* al comma 1, le parole: «19, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «19, comma 7,»; *b)* al comma 1-*bis* le parole: «19, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «19, comma 7, lettera *a)*».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-*bis*».

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 15.

(Modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«1. Su proposta del Comitato nazionale aree protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri Enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale aree protette. Il Comitato è composto dal direttore

generale della medesima direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e da un esperto della direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun Ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.».

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 24, comma 1, della legge n. 394 del 1991, le parole «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri del revisore dei conti» e il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto in fine il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8-bis, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato.».

ALLEGATO I

Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo
Crocidura ichnusae		Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens	Italia cont.	Capraia, Elba
Erinaceus europeus	Italia cont.	Sardegna Sicilia, Elba
Suncus etruscus	Italia cont.	Sardegna Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis		Sardegna
Lepus europaeus	Italia cont.	Italia meridionale continentale
Oryzofolagus cuniculus		Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus	Italia cont.	Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius	Italia cont.	Sicilia
Hystrix cristata	Italia cont.	Sicilia, Elba
Vulpes vulpes	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
Martes martes	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
Felis silvestris	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
Sus scrofa	Italia cont.	Sardegna
Dama dama	Italia cont.	Italia meridionale (esclusione Sicilia, Sardegna)
Cervus elaphus	Italia cont.	Sardegna
Ovis orientalis musimon		Sardegna
Capra aegragus		Montecristo
Phasianus colchicus		Italia
Alectoris barbara		Sardegna

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1820**G/1820/1/13**

IL RELATORE

La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1820,

rilevata la necessità di procedere ad una revisione ed ad un aggiornamento della normativa in materia di pesca sportiva subacquea in mare, ormai obsoleta ed inadeguata anche perché risalente al lontano 1965;

impegna il Governo:

ad adoperarsi con urgenza per un'adeguata e moderna regolazione primaria dell'attività di pesca sportiva subacquea in apnea lungo le coste marine e nel mare territoriale, per definire con esattezza condizioni di sicurezza, cautele, requisiti, modalità e soggetti titolati, consentendo così di considerare, in un quadro di certezze e di semplificazione dei relativi controlli e prescrizioni, i limiti di sostenibilità di detta attività anche all'interno delle aree marine protette.

Art. 1.**1.1000**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), comma 5 richiamato, sostituire le parole: "aree del Mediterraneo particolarmente protette" con le seguenti: "aree specialmente protette del Mediterraneo".

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), al comma 5-bis richiamato, sopprimere la parola: «geopolitica».

1.2000

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), comma 5-ter richiamato, sostituire le parole: "con estensioni a mare valgono" con le seguenti: "con estensioni a mare si applicano" e sostituire le parole: "di cui" con le seguenti: "relative alle".

1.10

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), al comma 5-ter richiamato, aggiungere in fine il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

1.11

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), al comma 5-quater richiamato, dopo le parole: "del mare," inserire le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e".

1.102

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), al comma 5-quater richiamato, dopo le parole: "istitutivi delle medesime aree" inserire le seguenti: "e riserve".

1.12

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), al comma 5-quater richiamato, aggiungere in fine il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

1.13

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), al comma 5-quinquies richiamato, aggiungere in fine il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

1.14

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), al comma 5-sexies richiamato, aggiungere in fine il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Introduzione dell'articolo 7-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (Contributo per la tutela ambientale delle aree protette delle isole minori). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i comuni delle isole minori, di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle quali sono presenti aree protette di cui alla presente legge, possono deliberare con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 2 euro per passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale unica (IMU).

3. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:

- a) la misura del contributo;
- b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
- c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

4. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1."

Art. 2.

2.0.100/1

DELLA SETA, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, apportare le seguenti modifiche:

«a) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta d'intesa, il ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. La carica di presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo".

b) al comma 5, le parole: «, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può nominare un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi e con esclusione della possibilità di proroga o di nuova nomina» sono sostituite dalle seguenti: «rimangono in carica il Consiglio e il Presidente uscenti;

c) sopprimere il comma 6.

2.0.100/2

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. La carica di presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».

2.0.100/3

ZANETTA

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, sopprimere il comma 6.

2.0.100/4

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 8-ter con il seguente:

«8-ter. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a:

- 1) otto per i parchi il cui territorio comprende fino a 20 comuni;
 - 2) dieci per i parchi il cui territorio comprende oltre i 20 comuni».
-

2.0.100/5

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 8-quater con il seguente:

«8-quater. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno dalle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno dall'ISPRA, uno dalle Associazioni Agricole e uno designato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dalla Società Botanica Italiana, dall'Unione Zoologica Italiana e delle Università degli studi con sede nelle provincie nei cui territori ricade il parco.

2) nel caso di consigli direttivi di dieci componenti, due dalle associazioni ambientaliste, uno, dall'ISPRA, uno dalle associazioni nazionali degli agricoltori, e uno designato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dalla Società Botanica Italiana, dall'Unione Zoologica Italiana e delle Università degli studi con sede nelle provincie nei cui territori ricade il parco».

2.0.100/5 (testo 2)

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 8-quater con il seguente:

«8-quater. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno dalle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno dall'ISPRA, uno dalle associazioni agricole e uno designato dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana e dalle Università degli studi con sede nelle provincie nei cui territori ricade il parco.

2) nel caso di consigli direttivi di dieci componenti, due dalle associazioni ambientaliste, uno, dall'ISPRA, uno dalle associazioni nazionali degli agricoltori, e uno designato dall'Accademia nazionale dei Lin-

cei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana e dalle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco».

2.0.100/5 (testo 3)

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 8-quater con il seguente:

«8-quater. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura e gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno dalle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno dall'ISPRA, uno dalle associazioni agricole e uno designato dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana e dalle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.

2) nel caso di consigli direttivi di dieci componenti, due dalle associazioni ambientaliste, uno, dall'ISPRA, uno dalle associazioni nazionali degli agricoltori, e uno designato dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana e dalle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco».

2.0.100/6

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0100, all'articolo 2-bis richiamato, al comma 8-quater dell'articolo 2-bis dopo le parole: «di conservazione della natura» inserire le seguenti: «e gestione delle aree protette».

2.0.100/7

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, comma 8-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole da: «qualora» sino alla fine del comma con le seguenti: «Per i membri del consiglio direttivo designati dalla comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella comunità del parco, la cessazione della predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti».

2.0.100/8

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, comma 8-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che in caso di assenza o impedimento del presidente né esercita le funzioni».

2.0.100/9

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, alla lettera c), sostituire il comma 11 dell'articolo 2-bis richiamato con il seguente:

«11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco sulla base di una tema di nominativi proposti dal consiglio direttivo. È scelto in considerazione delle competenze in campo di tutela ambientale, biodiversità, pianificazione paesistica, sviluppo sostenibile, e nei settori della gestione del personale e dei bilanci pubblici, individuato tra dirigenti pubblici, dei ruoli statali o regionali, o tra soggetti che abbiano già esercitato la medesima funzione in un parco nazionale o regionale. Il Presidente del parco stipula con il direttore nominato un contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore nominato, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa dall'amministrazione di appartenenza. Il direttore cessa dalle funzioni entro 90 giorni dalla scadenza del presidente, previa formale comunicazione in assenza della quale si intende confermato fino alla naturale scadenza del contratto».

2.0.100/10

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, alla lettera c), al comma 11 dell'articolo 2-bis richiamato, al primo periodo, dopo le parole: «Presidente del parco» inserire le seguenti: «sulla base di una tema di nominativi proposti dal consiglio direttivo».

2.0.100/11

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, alla lettera c), al comma 11 dell'articolo 2-bis richiamato, aggiungere in fine i seguenti commi:

«11-bis. La scuola superiore della pubblica amministrazione inserisce nella programmazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo, appositi corsi *post* laurea per l'accesso alla professione di direttore di parco, i relativi titoli sostituiscono a tutti gli effetti il requisito di cui al comma 11.

11-ter. Le disposizioni di cui ai commi 11-bis e 11-ter si applicano ai direttori dei parchi e delle riserve statali e regionali e ai responsabili delle aree marine protette, che sono equiparati, a tutti gli effetti, ai direttori delle aree protette terrestri».

2.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il revisore dei conti;
- d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. Il parere è reso entro 30 giorni, decorsi i quali esso si intende reso.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può nominare un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi e con esclusione della possibilità di proroga o di nuova nomina.

6. Non può essere nominato Presidente del parco chi ha rivestito l'incarico di commissario straordinario del medesimo Ente parco.

7. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

8. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico.

8-bis. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

8-ter. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a 6 per i parchi il cui territorio comprende sino a 10 comuni, pari a 9 per i parchi il cui territorio comprende un numero di comuni compreso tra 11 e 20 e pari a 12 per i parchi il cui territorio comprende più di 20 comuni

8-quater. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di

conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) due terzi, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato, di cui almeno uno designato dalla Regione;

b) un terzo, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni nazionali degli agricoltori, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

8-quinquies. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma *8-septies*. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.

8-sexies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco.

8-septies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-octies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-novies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";

b) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Alla cessazione dalla carica del Presidente che lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro 90 giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto.";

d) il comma 12-*bis* è sostituito dal presente:

"12-*bis*. Ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.".

2.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il revisore dei conti;
- d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel

cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. Il parere è reso entro 30 giorni, decorsi i quali esso si intende reso.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può nominare un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi e con esclusione della possibilità di proroga o di nuova nomina.

6. Non può essere nominato Presidente del parco chi ha rivestito l'incarico di commissario straordinario del medesimo Ente parco.

7. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

8. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico.

8-bis. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco nazionale che non abbiano richiesto l'aspettativa.

8-ter. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a 6 per i parchi il cui territorio comprende sino a 10 comuni, pari a 9 per i parchi il cui territorio comprende un numero di comuni compreso tra 11 e 20 e pari a 12 per i parchi il cui territorio comprende più di 20 comuni

8-quater. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) due terzi, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato, di cui almeno uno designato dalla Regione nel cui territorio si trova il parco;

b) un terzo, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni nazionali degli agricoltori, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

8-quinquies. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma *8-septies*. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.

8-sexies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco.

8-septies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-octies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-novies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";

b) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Alla cessazione dalla carica del Presidente che lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro 90 giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto.";

d) il comma 12-*bis* è sostituito dal presente:

"12-*bis*. Ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

2.0.100 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il revisore dei conti;
- d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. Il parere è reso entro 30 giorni, decorsi i quali esso si intende reso.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può nominare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi e con esclusione della possibilità di proroga o di nuova nomina.

6. Non può essere nominato Presidente del parco chi ha rivestito l'incarico di commissario straordinario del medesimo Ente parco.

7. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

8. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-bis. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco nazionale che non abbiano richiesto l'aspettativa. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-ter. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a 6 per i parchi il cui territorio comprende sino a 10 comuni, pari a 9 per i parchi il cui territorio comprende un numero di comuni compreso tra 11 e 20 e pari a 12 per i parchi il cui territorio comprende più di 20 comuni.

8-quater. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) due terzi, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato, di cui almeno uno designato dalla Regione nel cui territorio si trova il parco;

b) un terzo, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni nazionali degli agricoltori, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

8-quinquies. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo

ai sensi del comma 8-*septies*. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.

8-*sexies*. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco.

8-*septies*. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-*octies*. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-*novies*. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";

b) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-*bis*. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Alla cessazione dalla carica del Presidente che lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro 90 giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto.";

d) il comma 12-*bis* è sostituito dal presente:

"12-*bis*. Ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del

Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

2.0.200/1

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, sostituire il comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato con il seguente: «All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" 9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali comprese nel territorio del nuovo parco».

2.0.200/2

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, al comma 1, lettera f), al comma 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «a quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), ed ».

2.0.200/3

DI NARDO

All'emendamento 2.0.200, nell'articolo 2-bis ivi richiamato, lettera f), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «aree contigue» sopprimere le seguenti: «a quelle di cui alle lettere a), b), c) e d)».

2.0.200/4

DI NARDO

All'emendamento 2.0.200, nell'articolo 2-ter ivi richiamato, lettera f), capoverso comma 2-ter ivi richiamato, lettera f), capoverso comma 2-ter, dopo le parole: «Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis)», inserire le seguenti: «, fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2,».

2.0.200/5

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, all'articolo 2-ter richiamato, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) Decorso inutilmente tale termine il Piano è da intendersi adottato».

2.0.200/6

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, alla lettera g) del comma 1, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Qualora il Piano non venga definitivamente approvato entro 12 mesi dall'adozione esso si intende approvato».

2.0.200/7

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, sostituire la lettera l) del comma 1 con la seguente:

«l) all'articolo 26 le parole: "pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "per il parco di cui all'articolo 25"».

2.0.200/8

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, alla lettera m) dell'articolo 2-ter richiamato, al comma 2 dell'articolo 32, sostituire le parole: «aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.» con le seguenti: «residenti nell'area contigua e nel parco a cui questa si riferisce fatti salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta per esigenze connesse alla conservazione del

patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolare specie o *habitat*».

2.0.200/9

PORETTI

All'emendamento 2.0.200, alla lettera m) dell'articolo 2-ter richiamato, all'articolo 32, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento».

2.0.200/10

PORETTI

All'emendamento 2.0.200, alla lettera m) dell'articolo 2-ter richiamato, all'articolo 32, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «L'Ispra conduce studi e valutazioni sull'impatto e sul disturbo causato alla fauna del parco dall'attività di caccia nelle aree contigue stesse.- L'accertamento di tali effetti provoca la sospensione dell'attività venatoria nelle aree contigue stesse».

2.0.200/11

PORETTI

All'emendamento 2.0.200, alla lettera m) dell'articolo 2-ter richiamato, all'articolo 32, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I ripopolamenti di cinghiali non possono essere effettuati nelle aree limitrofe ai confini dei parchi per una profondità non inferiore ai 50 chilometri dai confini dei parchi stessi».

2.0.200/12

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, all'articolo 2-ter richiamato, dopo la lettera n), inserire la seguente: «n-bis). Al comma 6 dell'articolo 11, dopo le parole:«d'intesa con le Regioni e le province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «decorsi inutilmente 12 mesi dall'inoltro, da

parte dell'Ente parco, del regolamento al Ministero, il regolamento è da intendersi approvato».

2.0.200/13

PORETTI

All'emendamento 2.0.200, all'articolo 2-ter richiamato, sopprimere la lettera o).

2.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma:

"9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco."

Art. 2-ter.

(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compreso il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare e il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale.";

b) al comma 2, lettera a), le parole: "riserve integrali" sono sostituite dalle seguenti: "zone di riserva integrale";

c) al comma 2, lettera b), *le parole: "riserve generali orientate" sono sostituite dalle seguenti: "zone di riserva generale orientata";*

d) al comma 2, lettera c), le parole: "aree di " sono sostituite dalle seguenti: "zone di ";

e) al comma 2, lettera d), le parole. " aree di " sono sostituite dalle seguenti: "zone di";

f) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue a quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell' area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell' area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentita la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all' ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria;

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.";

g) i comma 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro 120 giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto

concerne le aree di cui alla lettera *d*) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. 5. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione ad adottare il provvedimento di approvazione. Ove la regione non adempia alla diffida il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina un commissario ad acta. ";

h) l'articolo 14 è abrogato;

i) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco."; il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili" e al comma 4 le parole. " Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "Al finanziamento del piano per il parco";

l) all'articolo 26 le parole: "pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "per il parco di cui all'articolo 25";

m) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

Art. 32.

(Pianificazione e regolamentazione e aree contigue)

1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata, solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.";

n) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: "entro il territorio del parco" sono inserite le seguenti: " e nelle aree ad esso contigue";

o) All'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. È riconosciuta alla Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad esso riconosciuta Federparchi, nel proprio Statuto, garantisce la facoltà di accesso alla Federazione a tutte le aree protette e principi di funzionamento di partecipazione democratica."

2.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma:

"9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco."

Art. 2-ter.

(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compreso il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare e il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale.";

b) al comma 2, lettera a), le parole: "riserve integrali" sono sostituite dalle seguenti: "zone di riserva integrale";

c) al comma 2, lettera b), le parole: "riserve generali orientate" sono sostituite dalle seguenti: "zone di riserva generale orientata";

d) al comma 2, lettera c), le parole: "aree di" sono sostituite dalle seguenti: "zone di";

e) al comma 2, lettera d), le parole. "aree di" sono sostituite dalle seguenti: "zone di";

f) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue a quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentita la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria;

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.";

g) i comma 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro 120 giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.

5. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione ad adottare il provvedimento di approvazione. Ove la regione non adempia alla diffida il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina un commissario ad acta.";

h) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 sono soppressi;

i) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco."; il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili" e al comma 4 le parole. "Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "Al finanziamento del piano per il parco";

l) all'articolo 26 le parole: "pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "per il parco di cui all'articolo 25";

m) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Art. 32. - (*Pianificazione e regolamentazione e aree contigue*). - 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime;

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata, solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.";

n) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: "entro il territorio del parco" sono inserite le seguenti: "e nelle aree ad esso contigue";

o) All'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. È riconosciuta alla Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad esso riconosciuta Federparchi, nel proprio Statuto, garantisce

la facoltà di accesso alla Federazione a tutte le aree protette e principi di funzionamento di partecipazione democratica."»

2.0.300/1

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sopprimere i commi 1-bis e 1-quater.

2.0.300/2

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sopprimere i commi 1-bis e 1-sexies.

2.0.300/3

FLUTTERO, ZANETTA

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, capoverso «art. 2-bis», sopprimere il comma 1-bis.

2.0.300/4

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Il 10 per cento del canone relativo a concessioni di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta, deve essere versato dal titolare del canone, all'ente di gestione dell'area protetta in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità».

2.0.300/4 (testo 2)

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo a concessioni di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta, deve essere versato dal titolare del canone, all'ente di gestione dell'area protetta in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità».

2.0.300/5

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sopprimere il comma 1-quater.

2.0.300/6

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sopprimere il comma 1-sexies.

2.0.300/7

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 1-sexies con il seguente:

«1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione. Il presente comma si applica agli

impianti che entreranno in esercizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

2.0.300/8

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-sexies dell'articolo 2-bis richiamato, sostituire le parole: «da fonte rinnovabile» con le seguenti: «da fonte eolica e solare» e sopprimere le parole: «e nelle aree contigue».

2.0.300/9

CARRARA

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-sexies dell'articolo 2-bis richiamato, inserire dopo le parole: «di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» le seguenti: «, a eccezione degli impianti realizzati su edifici e aree demaniali destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale».

2.0.300/10

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, sopprimere il comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato.

Conseguentemente, al comma 1-quaterdecies, sopprimere le parole: «1-septies,».

2.0.300/11

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato, dopo le parole: «oleodotti», inserire le seguenti: «, metanodotti».

2.0.300/12

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «e elettrodotti non interrati».

2.0.300/13

ZANETTA

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «non interrati».

2.0.300/14

ZANETTA

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato, sostituire le parole: «dell'», con le seguenti: «compreso nell'».

2.0.300/15

ZANETTA

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto».

2.0.300/16

PORETTI

All'emendamento 2.0.300, sopprimere il comma 1-decies dell'articolo 2-bis richiamato.

2.0.300/17

ZANETTA

All'emendamento 2.0.300, sopprimere il comma 1-undecies dell'articolo 2-bis richiamato.

2.0.300/18

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-undecies dell'articolo 2-bis richiamato, dopo le parole: «I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta,» inserire le seguenti: «che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi».

2.0.300/19

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 1-quaterdecies con il seguente:

«1-quaterdecies. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies e affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo: il 70 per cento delle risorse è attribuito sulla base degli introiti dai prodotti dai singoli enti di gestione, mentre il restante 30 per cento costituisce un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema».

2.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12, per impianti con potenza nominale maggiore di 220 kW, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare del relativo canone.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quater. I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quinquies. I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell'idrocarburo annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità,

una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-novies. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta

1-decies. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11-bis.

1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

1-duodecies. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'Ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché predisporre attività di controllo.

1-terdecies. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1-quaterdecies. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo. Almeno il 50 per

cento delle risorse ripartite sono attribuite, dal Ministero, sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione.

1-*quingiesdecies*. Le entrate di cui ai commi 1-*novies*, 1-*decies*, 1-*undecies*, 1-*duodecies* e 1-*terdecies* affluiscono direttamente al bilancio dell'ente di gestione dell'area protetta».

2.0.300 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, per impianti con potenza nominale maggiore di 220 kW, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare del relativo canone.

1-*ter*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-*quater*. I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-*quingies*. I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell'idrocarburo annualmente

estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-novies. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta

1-decies. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo *11-bis*.

1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

1-duodecies. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'Ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché predisporre attività di controllo.

1-terdecies. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e de-

vono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1-quaterdecies. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, *1-quinquies*, *1-sexies*, *1-septies* e *1-octies* affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo. Almeno il 50 per cento delle risorse ripartite sono attribuite, dal Ministero, sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione.

1-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri».

2.0.400/1

DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.400, sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato.

2.0.400/2

FERRANTE, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.400, sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato.

2.0.400/3

PORETTI

All'emendamento 2.0.400, alla lettera c) dell'articolo 11-bis richiamato, sostituire il primo comma con il seguente: «Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette, attività organizzata dall'Ente parco a fini di tutela della biodiversità, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria e sono disciplinati ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

2.0.400/4

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.400, alla lettera c), al comma 2 dell'articolo 11-bis richiamato, sopprimere le parole: «al regolamento del parco».

2.0.400/5

PORETTI

All'emendamento 2.0.400, alla lettera c), all'articolo 11-bis, secondo comma, dopo le parole «in conformità al regolamento del parco» inserire le seguenti parole: «ed al parere obbligatoriamente espresso dall'ISPRA,».

2.0.400/6

PORETTI

All'emendamento 2.0.400, alla lettera c), al secondo comma dell'articolo 11-bis richiamato, sopprimere le parole: «scelte con preferenza tra i soggetti iscritti in ambiti territoriali di caccia confinanti con il territorio del parco».

2.0.400/7

PORETTI

All'emendamento 2.0.400, alla lettera c), all'articolo 11-bis richiamato, terzo comma, sopprimere le parole: «Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico».

2.0.400/8

MOLINARI

All'emendamento 2.0.400, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Controllo della fauna selvatica*). – 1. Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico per la tutela della bio diversità e delle attività umane, non costituisce in nessun caso esercizio di attività di caccia, è effettuato nell'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto e organizzato dalle regioni e per le aree protette dai relativi soggetti gestori.

2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato con metodi indiretti di contenimento delle popolazioni o di protezione dei beni che si intende tutelare, ovvero mediante cattura o abbattimento, con metodi che escludano significativi impatti sulle specie non oggetto di controllo, secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie con esclusione del cinghiale, della cornacchia, della gazza e delle specie alloctone il controllo viene praticato in attuazione di un piano, elaborato sulla base del parere obbligatorio dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per le specie particolarmente protette, indicate nell'articolo 2 il controllo può essere praticato solo in casi eccezionali e previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA;

c) per il cinghiale, la cornacchia e la gazza il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare zone non vocate alla presenza di tali specie nelle quali si persegue l'obiettivo della densità zero;

d) per le specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I), per il territorio nazionale o parte di esso il controllo è effettuato, con l'obiettivo della densità zero, sulla base del parere obbligatorio dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

4. Nelle aree protette e nelle aree a queste contigue, come individuate dal piano del parco, le catture e gli abbattimenti per il controllo faunistico, ai sensi dell'articolo art. 11-bis e dell'articolo 22, comma 6-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da operatori abilitati e autorizzati dall'Ente stesso.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico.

6. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

7. Nell'intero territorio nazionale è vietata l'immissione di specie alloctone, ad esclusione di quelle riportate in allegato I, in strutture di contenimento che escludano rischi di fughe in natura».

ALLEGATO I

Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo
Crocidura ichnusae		Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens	Italia cont.	Capraia, Elba
Erinaceus europeus	Italia cont.	Sardegna Sicilia, Elba
Suncus etruscus	Italia cont.	Sardegna Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis		Sardegna
Lepus europaeus	Italia cont.	Italia meridionale continentale
Oryzologus cuniculus		Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus	Italia cont.	Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius	Italia cont.	Sicilia
Hystrix cristata	Italia cont.	Sicilia, Elba
Vulpes vulpes	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
Martes martes	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
Felis silvestris	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
Susscrofa	Italia cont.	Sardegna
Dama dama	Italia cont.	Italia meridionale (esclusione Sicilia, Sardegna)
Cervus elaphus	Italia cont.	Sardegna
Ovis orientalis musimon		Sardegna
Capra aegragus		Montecristo
Phasianus colchicus		Italia
Alectoris barbara		Sardegna

2.0.400/8 (testo 2)

MOLINARI

All'emendamento 2.0.400, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore ai fini di tutela della biodiversità e delle attività umane, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.

4. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato, con metodi indiretti di contenimento delle popolazioni o di protezione dei beni che si intende tutelare, ovvero sulla base di specifiche indicazioni dell'ISPRA mediante cattura o abbattimento, con metodi che escludano significativi impatti sulle specie non oggetto di controllo, secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si appli-

cano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».

ALLEGATO I

Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo
Crocidura ichnusae		Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens	Italia cont.	Capraia, Elba
Erinaceus europeus	Italia cont.	Sardegna Sicilia, Elba
Suncus etruscus	Italia cont.	Sardegna Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis		Sardegna
Lepus europaeus	Italia cont.	Italia meridionale continentale
Oryzologus cuniculus		Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus	Italia cont.	Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius	Italia cont.	Sicilia
Hystrix cristata	Italia cont.	Sicilia, Elba
Vulpes vulpes	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
Martes martes	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
Felis silvestris	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
Sus scrofa	Italia cont.	Sardegna
Dama dama	Italia cont.	Italia meridionale (esclusione Sicilia, Sardegna)
Cervus elaphus	Italia cont.	Sardegna
Ovis orientalis musimon		Sardegna
Capra aegragus		Montecristo
Phasianus colchicus		Italia
Alectoris barbara		Sardegna

2.0.400/8 (testo 3)

MOLINARI

All'emendamento 2.0.400, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.

4. Il controllo di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA o un protocollo pluriennale d'intesa stipulato con lo stesso Istituto. In ogni caso il controllo deve escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».

ALLEGATO I

Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo
Crocidura ichnusae		Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens	Italia cont.	Capraia, Elba
Erinaceus europeus	Italia cont.	Sardegna Sicilia, Elba
Suncus etruscus	Italia cont.	Sardegna Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis		Sardegna
Lepus europaeus	Italia cont.	Italia meridionale continentale
Oryzofolagus cuniculus		Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus	Italia cont.	Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius	Italia cont.	Sicilia
Hystrix cristata	Italia cont.	Sicilia, Elba
Vulpes vulpes	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
Martes martes	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
Felis silvestris	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
Sus scrofa	Italia cont.	Sardegna
Dama dama	Italia cont.	Italia meridionale (esclusione Sicilia, Sardegna)
Cervus elaphus	Italia cont.	Sardegna
Ovis orientalis musimon		Sardegna
Capra aegragus		Montecristo
Phasianus colchicus		Italia
Alectoris barbara		Sardegna

2.0.400/9

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

*All'emendamento 2.0.400, è soppressa la lettera d).***2.0.400**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche agli articoli 11 e 22 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:

"0a) l'attività venatoria;"

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).";

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.*(Controllo della fauna selvatica)*

1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dall'Ente parco a fini di tutela della biodiversità e delle attività umane, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria e sono disciplinati ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, in conformità al regolamento del parco, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra i soggetti iscritti in ambiti territoriali di caccia confinanti con il territorio del parco, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente secondo modalità definite dall'ISPRA.

3. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*undecies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico."

d) all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, il comma 6, è sostituito dal seguente: "6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata." e dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-*bis*. L'attività di controllo faunistico è disciplinata ai sensi dell'articolo 11-*bis* e dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157"».

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 18 richiamato, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere la parole: «e con il Ministro della difesa, per le aree di interesse militare».

Art. 4.

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19 richiamato, al comma 2, dopo le parole: «del mare,» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

4.3

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19 richiamato, al comma 3, dopo le parole: «del mare,» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»".

4.1

SPADONI URBANI

All'articolo 19 richiamato, al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«La convenzione contiene anche i termini di una relazione che il soggetto gestore deve compiere annualmente e trasmettere al Ministero dell'ambiente anche sull'attuazione e sull'uso delle risorse del programma triennale di cui all'articolo 19-bis della presente legge».

4.1000

IL RELATORE

All'articolo 19 richiamato, al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «compresa» con la seguente: «compresi».

4.100

IL RELATORE

All'articolo 19 richiamato, al comma 7, lettera a) dopo le parole: «la navigazione» inserire le seguenti: «a motore».

4.4

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19 richiamato, sopprimere il comma 12.

4.101

IL RELATORE

All'articolo 19 richiamato, al comma 13, sostituire le parole: «dalle polizie» con le seguenti: «dai corpi di polizia».

4.5

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19 richiamato, al comma 13, dopo le parole: «e dei trasporti» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

4.102

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19 richiamato, comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: «con apposita convenzione», con le seguenti: «previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa.».

4.6

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19 richiamato, aggiungere in fine il seguente comma:

«14. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 5.**5.1**

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «contesto antropico e socio-economico» aggiungere le seguenti: «, valutato con indicatori specifici».

5.1000

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «dell'anno successivo» con le seguenti: «di ciascun anno».

5.2

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, dopo le parole: «piano economico finanziario» inserire le seguenti: «sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

5.3

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19-bis richiamato, sopprimere il comma 7.

5.4

IL RELATORE

Al comma 1, al comma 10 dell'articolo 19-bis richiamato, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.102

IL RELATORE

All'articolo 19-bis richiamato, al comma 11, dopo le parole: «agli enti gestori delle aree marine protette» inserire le seguenti: «e delle riserve marine».

5.5

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

5.6

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati».

5.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 30 della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "19, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "19, comma 7,";

b) al comma 1-bis le parole: "19, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "19, comma 7, lettera a)»».

5.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, le parole: "di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 4 e 19-bis"».

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con le altre amministrazioni centrali statali competenti."».

5.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri."».

5.0.200/1

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 5.0.200, l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis. - (Modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991). –

1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Consiglio nazionale per le aree protette. Il Consiglio è composto dal direttore generale della medesima direzione, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali.

2. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Consiglio di cui al comma 1 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

3. Su proposta del Consiglio nazionale per le aree protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

4. Il supporto alle attività del Consiglio nazionale per le aree protette, è assicurato dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, che si avvale altresì di personale tecnico qualificato dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stato e del Comando generale delle Capitanerie di porto, posto anche in regime di distacco e individuato in via convenzionale con oneri a carico delle relative Amministrazioni di appartenenza"».

5.0.200/1 (testo 2)

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 5.0.200, l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis. - (Modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991). –

1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Consiglio nazionale per le aree protette. Il Consiglio è composto dal di-

rettore generale della medesima direzione, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali.

2.. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Consiglio di cui al comma 1 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

3. Su proposta del Consiglio nazionale per le aree protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale"».

5.0.200/2

CARRARA

All'emendamento 5.0.200 al capoverso 4, sostituire le parole: «dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stato e del Comando generale delle Capitanerie di porto, posto anche in regime di distacco e individuato in via convenzionale con oneri a carico delle relative Amministrazioni di appartenenza» con le seguenti: «dell'ISPRA e del Corpo forestale dello Stato, posto anche in regime di distacco e individuato in via convenzionale con oneri a carico delle relative Amministrazioni di appartenenza, nonché del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, 179».

5.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"1. Su proposta del Comitato nazionale parchi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale parchi. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima direzione, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

4. Il supporto alle attività del Comitato nazionale parchi è assicurato dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, che si avvale altresì di personale tecnico qualificato dell'ISPRA, del Corpo Forestale dello Stato e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, posto anche in regime di distacco e individuato in via convenzionale con oneri a carico delle relative Amministrazioni di appartenenza"».

5.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"1. Su proposta del Comitato nazionale aree protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri Enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale aree protette. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'Istituto superiore per

la ricerca ambientale, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e da un esperto della direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun Ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

4. Il supporto alle attività del Comitato nazionale aree protette è assicurato dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, che si avvale altresì di personale tecnico qualificato dell'ISPRA, del Corpo Forestale dello Stato e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, posto anche in regime di distacco e individuato in via convenzionale con oneri a carico delle relative Amministrazioni di appartenenza."».

5.0.200 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"1. Su proposta del Comitato nazionale aree protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri Enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale aree protette. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e da un esperto della direzione generale

per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun Ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente."».

5.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 24, comma 1, della legge n. 394 del 1991, le parole: "la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "i poteri del revisore dei conti" e il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8-bis, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato."».

5.0.11

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(ConSORZI tra Enti locali per la gestione delle aree marine protette)

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applica ai Consorzi tra Enti locali delegati alla gestione delle aree marine protette."».

Plenaria**401^a Seduta (2^a antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(2472-D) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. In particolare, la Camera dei deputati ha modificato il comma 3 dell'articolo 4, prevedendo che alle opere di urbanizzazione, recupero e manutenzione del patrimonio comunale sia destinato non meno del 50 per cento del totale delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento. La Camera ha poi modificato i commi 2 e 3 dell'articolo 6 e ha soppresso i commi da 5 a 7. La Camera, infine, ha precisato al comma 5 dell'articolo 7 che l'autorizzazione di spesa decorre dal 2013.

Non essendovi interventi in discussione, il PRESIDENTE propone di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di proposte emendative.

La Commissione conviene.

La Commissione procede pertanto alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 4 del disegno di legge in titolo, che risulta approvato. Con distinte votazioni sono altresì approvati gli articoli 6 e 7.

È infine posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta sospesa alle ore 10 riprende alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ comunica che la Presidenza del Senato, a seguito di richiesta avanzata dalla Commissione, ha concesso il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 1820.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente D'ALÌ avverte che la Commissione è convocata, in seduta pomeridiana, alle ore 16,10 di oggi, per l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 1820.

La seduta termina alle ore 16,05.

Plenaria

402^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
D'ALÌ*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1820) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette
(Discussione e approvazione)

Il presidente D'ALÌ ricorda che l'esame del disegno di legge n. 1820 si è già concluso in sede referente, con l'accoglimento di un testo modi-

ficato, pubblicato in allegato al resoconto della 1^a seduta antimeridiana odierna. La Presidenza del Senato ha ora concesso il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Propone quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, ivi compresa l'acquisizione dei pareri, e di assumere come testo base quello accolto in sede referente. Propone altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione conviene.

Non essendovi senatori che chiedano di intervenire, si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Previa verifica del numero legale, con separate votazioni, sono approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16:

Posto ai voti, è quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Venerdì 21 dicembre 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,35.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010 e 2011 e bilanci tecnici attuariali degli enti pubblici

(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ricorda che la proposta di relazione annuale sui bilanci in titolo, il cui esame ha avuto inizio nella seduta del 12 dicembre scorso, rappresenta un momento culminante dell'attività della Commissione, in quanto la relazione sintetizza gli elementi principali emersi durante l'esame dei bilanci dei singoli enti e individua possibili soluzioni alle problematiche evidenziate dall'esame stesso. Dopo aver ricordato che la bozza della relazione illustrata nella seduta precedente è stata inviata in pari data a tutti i commissari, auspica che si possa giungere nella seduta odierna ad una unanime approvazione.

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), nel ringraziare il relatore e gli uffici per il lavoro svolto, che ha consentito anche un recupero dell'arretrato in tema di esame dei bilanci degli enti pubblici, accumulato nella precedente legislatura, evidenzia il giudizio critico recentemente espresso dalla Corte dei Conti in relazione ai risultati gestionali dell'INPS e all'eccessivo ricorso alle consulenze esterne. Per ciò che concerne il contenuto della re-

lazione, ritiene che la recente riforma della previdenza pubblica abbia prodotto anche degli effetti negativi con riferimento all'acuirsi di talune emergenze sociali che dovranno trovare una loro soluzione. Propone quindi di sfumare la parte della proposta di relazione nella quale sembrerebbero volersi particolarmente avvalorare le ultime decisioni in tema previdenziale. Manifesta altresì, talune perplessità sull'utilizzo dello strumento del fondo immobiliare ad apporto privato, evidenziando come lo stesso esiga un particolare controllo del livello di efficienza finanziaria.

La deputata Carmen MOTTA (*PD*), si associa ai ringraziamenti del senatore Lannutti e dichiara altresì di condividere le osservazioni svolte. Ritiene in particolare che l'intervento di riforma del sistema previdenziale attuato dal Ministro Fornero presenti degli aspetti che potrebbero essere suscettibili – sulla base di quelle che risulteranno essere le tendenze di medio lungo periodo della spesa pensionistica – di un loro ripensamento, con particolare riferimento alla possibilità di poter reintrodurre meccanismi di pensionamento legati alle cosiddette «quote». Sottolinea inoltre, che per quanto riguarda le operazioni Scip1 e Scip2 il giudizio espresso dalla Commissione debba avere un carattere più critico. Propone infine, una specificazione da inserire nella premessa della relazione, che evidenzi come, per ciò che concerne l'esame dei bilanci delle Casse privatizzate, una parte delle risultanze di carattere finanziario siano già emerse attraverso l'indagine conoscitiva che la Commissione ha svolto sulla situazione economico finanziaria delle stesse.

Il deputato Giuliano CAZZOLA (*PdL*), si associa ai ringraziamenti espressi dai colleghi nei confronti degli uffici e propone di evidenziare come le misure recentemente adottate, pur avendo rafforzato la stabilità del sistema, abbiano prodotto talune problematiche con particolare riferimento ai cosiddetti «esodati» e alle ricongiunzioni onerose.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, nel concordare con le osservazioni espresse, si associa ai ringraziamenti e intende evidenziare la qualità del lavoro che la Commissione ha prodotto nel corso della legislatura grazie al contributo dei singoli commissari e al supporto degli uffici. Pone quindi in votazione la proposta di relazione rielaborata sulla base delle integrazioni indicate.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione annuale, sui bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010 e 2011 e bilanci tecnici attuariali degli enti pubblici.

La seduta termina alle ore 9,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.

ALLEGATO

**RELAZIONE ANNUALE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2009 e 2010,
PREVENTIVI 2011 e 2012 e BILANCI TECNICI ATTUARIALI
DEGLI ENTI PUBBLICI APPROVATA DALLA COMMISSIONE***Premessa*

La presente relazione si inserisce a chiusura delle attività che la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha svolto nel corso della XVI legislatura, e che l'hanno vista impegnata, oltre che nell'attività di carattere ordinario (di analisi dei risultati gestionali degli enti), anche in indagini conoscitive di approfondimento dei temi maggiormente delicati per la vita degli enti; si ricorda in particolare che la Commissione ha condotto un approfondito studio sulla situazione economico-finanziaria delle Casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, e sulle problematiche relative alla gestione del patrimonio immobiliare degli enti sia pubblici che privati. Ulteriore ambito di attività è consistito in cicli di audizioni svolte ai sensi dell'art. 143 comma 2 del Regolamento, che hanno inteso fornire un ulteriore contributo conoscitivo per specifiche tematiche rientranti nelle competenze istituzionali della Commissione.

Con specifico riferimento alla attività di analisi dei risultati gestionali degli enti, va peraltro sottolineato come la Commissione abbia conseguito – per quanto concerne il comparto previdenziale pubblico – l'obiettivo di recuperare l'arretrato accumulato nella precedente legislatura (anche a causa della anticipata conclusione della stessa), con la possibilità di poter così offrire ai lavori della Commissione che si costituirà nella XVII legislatura maggiore attualità all'attività di confronto e verifica dei risultati contabili.

Per ciò che concerne l'esame dei bilanci delle casse privatizzate, si evidenzia peraltro come l'esame che verrà effettuato nella prossima legislatura rappresenti il completamento di un'attività sui risultati gestionali delle stesse che la Commissione ha già approntato attraverso le risultanze che sono emerse con l'indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle Casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Con la relazione in oggetto si intende, quindi, rimettere all'attenzione del Parlamento le principali evidenze raccolte dall'analisi dei bilanci consuntivi 2009-2010, preventivi 2010-2011 e bilanci tecnici attuariali degli enti pubblici di previdenza e assistenza, nonché formalizzare le considerazioni svolte e le conclusioni cui si è pervenuti nel corso dell'attività di tale

esame, al fine di poter offrire spunti di riflessione ed ipotesi di intervento a fronte di alcune specifiche criticità che si sono palesate.

Lo «stato di salute» della previdenza pubblica in generale

L'analisi svolta per gli esercizi considerati ha dimostrato – nella permanenza della legislazione in materia vigente al 2010 – una situazione di strutturale squilibrio del sistema della previdenza pubblica italiana.

Le criticità del sistema risultano evidenti, in prima istanza, dall'indice di copertura delle entrate contributive rispetto alla spesa pensionistica per le quattro gestioni complessive di Inps, Inpdap, Ipost e Enpals, e di cui si fornisce di seguito una tabella riassuntiva sulla base dei dati desunti dai bilanci consuntivi 2010 e riportati per mln/€:

Ente	Entrate	Uscite	Indice di copertura
Inps	147.647	215.533 *	0,69
Inpdap	58.274	67.088	0,87
Inpost **	627	921	0,63
Enpals	1.326	917	1,44

* importo comprensivo delle «Spese per prestazioni temporanee»; escludendo le stesse, l'indice risulta pari a 0,82.

** dati al 31.05.2010.

Ad analoga considerazione si perviene esaminando il rapporto demografico iscritti/pensioni; se si trascura l'Enpals, infatti, per tutti gli altri enti si registrano rapporti di poco superiori all'unità, che tra l'altro si inseriscono in un *trend* di progressiva riduzione del valore, causato da un aumento dei pensionati superiore a quello degli iscritti.

Ente	Iscritti/Pensioni Anno 2010
Inps	1,1
Inpdap	1,2
Inpost	1,1
Enpals	5,4

Alla fotografia fornita da questi due indicatori, che rilevano segnali di preoccupazione sulla sostenibilità attuale, vanno affiancate le recenti riforme attuate – in proseguimento di un impegno riformatore di oltre un ventennio – con le leggi n.122 del 2010 e n. 214 del 2011 che hanno pre-

visto un innalzamento dei requisiti di anzianità e vecchiaia per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche congiuntamente all'introduzione delle cosiddette «finestre mobili», nonché l'estensione generalizzata del metodo di calcolo contributivo, pur rilevandosi l'esistenza di alcune connesse criticità. Se in effetti le misure adottate hanno rafforzato la stabilità del sistema pubblico, vi è la permanenza di delicati problemi di gestione della fase di transizione, a cui si è cominciato a provvedere con gli interventi del Parlamento a favore dei cosiddetti «esodati» e della revisione delle norme sulla ricongiunzione onerosa. Si ritiene peraltro che una riflessione – nella costanza del sistema contributivo e valutate quelle che risulteranno essere le tendenze di medio-lungo periodo della spesa pensionistica sulla base della riforma attuata – potrà essere fatta in futuro circa l'opportunità di poter reintrodurre anche una facoltà di pensionamento legata al meccanismo delle cosiddette «quote», in un contesto che possa prevedere predefiniti margini di flessibilità in uscita.

Nell'analisi che segue si darà quindi conto delle più importanti risultanze emerse per i singoli enti.

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

In relazione agli esercizi considerati la situazione dell'Inps, per quanto attiene l'aspetto economico patrimoniale complessivo, riporta nel 2010 il conseguimento di un risultato netto di esercizio negativo pari a –1.375 milioni di euro, con un decremento in valore assoluto rispetto al 2009 di 4.577 milioni (per il 2011 la stima previsionale è di 365 milioni di euro).

In sede di analisi dei dati gestionali aggregati, la Commissione ha in particolare evidenziato che il risultato economico del 2010, scomposto nei risultati delle singole gestioni, evidenzia un avanzo positivo di 1.044 milioni della «Gestione trattamenti economici temporanei ai dipendenti» e di 8.183 milioni della «Gestione parasubordinati», situazione che andava a coprire i disavanzi strutturali delle altre gestioni, in particolare della «Gestione artigiani» (-5.068 mln) e degli squilibri presenti nelle separate contabilità dei Fondi soppressi Trasporti, Telefonici, Elettrici ed *ex* INPDAI, che presentano dei disavanzi rispettivamente pari a –995 mln, –807 mln, –1.913 mln e –3.495 mln. È stato peraltro sottolineato come tale meccanismo compensativo abbia subito una certa attenuazione in virtù del progressivo indebolimento del ruolo di sostegno dell'avanzo della Gestione prestazioni temporanee, il cui risultato di esercizio sia per il 2009 che per il 2010 ha presentato una notevole contrazione, quantificabile, se rapportato al valore registrato nel 2008, in circa 5.000 milioni di euro.

Le entrate contributive complessivamente accertate nel bilancio consuntivo 2010 ammontano a 147.647 milioni di euro e risultano sostanzialmente in linea con le entrate contributive registrate nel 2009, pari a 145.031 milioni di euro. Sul versante delle uscite, le spese per prestazioni istituzionali sono state nel 2010 pari a 215.533 milioni di euro, in crescita

del 3 per cento rispetto al dato riportato nel consuntivo del 2009 in cui detta voce si attestava a 209.169 milioni di euro.

I dati 2010 confermano quindi per l'Inps le criticità strutturali evidenziate anche nell'analisi dei precedenti esercizi, e cioè il sistema:

a) si fa carico di situazioni strutturalmente in perdita con prospettive di aggravamento continuo per il futuro quali quelle della previdenza relativa alle tre gestioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, commercianti ed artigiani) cui si aggiungono i disavanzi delle separate contabilità degli *ex* fondi speciali Trasporti, Telefonici, Elettrici, e del fondo *ex* Inpdai;

b) presenta risultati apparentemente vicini all'equilibrio solo grazie ai contributi della Gestione prestazioni temporanee e dei parasubordinati, e comunque assorbe sempre maggiori risorse da parte dello Stato. Con riferimento alla Gestione prestazioni temporanee, si ribadisce peraltro l'attenzione su come la crisi finanziaria tuttora in atto abbia determinato un indebolimento dei suoi saldi attivi, non consentendo più il formarsi dei consueti avanzi di esercizio, in quanto le risorse sono state impiegate nelle finalità istituzionali con particolare riferimento alle prestazioni riguardanti il mercato del lavoro, circostanza che – a giudizio della Commissione, così come riportato anche nelle osservazioni espresse in sede di esame dei bilanci dell'ente – potrebbe essere l'occasione per valutare l'opportunità di aprire una riflessione sul ruolo degli ammortizzatori sociali, anche alla luce della recente riforma del mercato del lavoro attuata con la legge n. 92 del 2012.

Ancora più problematico appare il quadro delineato dalle risultanze contenute nel «bilancio tecnico-attuariale riferito al periodo 2011-2020» che – predisposto sulla base della normativa vigente al 27.10.2011, data di adozione della determinazione del presidente dell'Inps con la quale è stata disposta la verifica – prevede che il conto economico derivante dalla somma di tutte le gestioni amministrative si presenti negativo nel suo risultato di esercizio per tutto il periodo di osservazione, con una tendenza crescente che parte da un valore di –1.915 mln/€ nel 2011 ed arriva a –10.239 mln/€ nel 2020. A livello disaggregato, di singole gestioni, è risultato in particolare che sono quattro le componenti fondamentali che – costituendo oltre il sessanta per cento del valore e del costo della produzione complessiva – concorrono al risultato finale:

– il risultato d'esercizio del FPLD, che ha un andamento negativo nella seconda parte del periodo di proiezione e quindi genera un deterioramento dell'equilibrio gestionale, passando da un valore di 1.083 mln/€ nel 2011 a –2.623 nel 2020;

– la Gestione prestazioni temporanee, che dopo una flessione del risultato economico positivo in un primo periodo, migliora successivamente;

– le tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cui disavanzo d'esercizio già presente all'inizio del periodo di osservazione si aggrava ulteriormente passando da –10.010 a –16.677;

– la Gestione separata che manterrà, nel periodo considerato, risultati positivi di gestione (passando da 7.330 mln/€ nel 2011 a 9.682 mln/€ nel 2020).

I riflessi che tale andamento gestionale negativo provoca sulla consistenza del Patrimonio netto dell'Istituto – il cui valore nel 2011 è quantificato in 41.646 mln/€ – sono tali da azzerarne le risorse disponibili nell'arco dei primi sette anni del periodo di osservazione, dopodiché negli ultimi tre anni i risultati negativi sembrano addirittura subire una accelerazione con la conseguenza che il *deficit* patrimoniale a fine periodo ammonta a –20.830 mln/€.

In conclusione, poiché l'analisi effettuata riporta una situazione economico-finanziaria attuale e prospettica che presenta una tendenza di accentuato squilibrio (e che comunque prescinde, come già puntualizzato, dalle modifiche ed integrazioni normative intervenute in particolare con la cosiddetta «legge Fornero» in quanto non ricomprese nell'ambito temporale considerato), il punto su cui la Commissione intende raccomandare la massima attenzione riguarda la necessità di verificare attentamente l'effettivo impatto che le recenti innovazioni legislative di riforma del sistema pensionistico produrranno sull'equilibrio della gestione finanziaria nel medio e lungo periodo, a partire innanzitutto da quelle che saranno le risultanze che emergeranno dal prossimo Bilancio tecnico dell'Inps previsto al 1° gennaio 2014, e il cui nodale rilievo contabile deriverà dall'essere comprensivo anche delle gestioni *ex* Inpdap ed *ex* Enpals.

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)

Per quanto riguarda l'analisi dei bilanci consuntivi relativi al biennio 2009-2010, con riferimento all'andamento della gestione unitaria complessiva dell'Istituto emerge un peggioramento di tutte le principali risultanze; in particolare:

– il disavanzo economico nel 2010 è pari a –9.025,1 milioni di euro, con un incremento del 73,6% rispetto a quello registrato nel precedente esercizio, che risultava di –5.198,1 euro (per il 2011 la stima previsionale è di –10.080 milioni di euro);

– il patrimonio netto dell'esercizio 2010 è pari a 285,9 milioni di euro, ed ha subito un decremento del 96,93% rispetto al dato del 2009 (pari a 9.311 milioni di euro).

Le entrate contributive globali nel 2010 ammontano a 58.274 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2009 (57.389 milioni) dell'1,54%. La spesa per le prestazioni pensionistiche nel 2010 risulta pari a 58.277 milioni di euro, con un maggior onere di 1.973 milioni di euro rispetto

all'anno precedente (56.304 milioni). L'incremento, pari al 3,51%, è dovuto a una serie di fattori quali l'aumento di 523 euro del valore medio dell'importo annuo di pensione, che passa da 20.813 euro del 2009 a 21.336 del 2010 (+2,5% di cui il 70% dovuto alla perequazione automatica), il maggior numero dei trattamenti corrisposti (+1,78%), e la più alta attesa di vita media degli assistiti.

Le spese per le prestazioni di fine servizio (TFS) e fine rapporto (TFR) presentano nel biennio considerato un incremento del 25,87%, passando da 6.863 milioni di euro nel 2009 a 8.639 nel 2010.

Sulla base delle cifre sopra esposte, in termini finanziari lo sbilancio tra il gettito contributivo e le spese per i trattamenti pensionistici raggiunge l'ammontare di 7.049,1 milioni di euro (5.865,2 milioni nel 2009). Lo sbilancio evidenziato ha reso necessario – come già detto – il ricorso ad anticipazioni di tesoreria a carico del bilancio dello Stato (*ex* articolo 35 della legge n. 448 del 1998) per 6.221 milioni di euro. In relazione a tale aspetto, si segnala ulteriormente – come già fatto in occasione dell'esame dei precedenti bilanci consuntivi dell'ente – il contenuto della proposta di legge C. 3096, all'esame della Commissione Lavoro della Camera in sede referente, che – al fine di ridurre gli squilibri di parte corrente dell'Inpdap – autorizza trasferimenti pubblici a carico dello Stato a sostegno delle gestioni previdenziali e a titolo definitivo, prevedendo altresì che le somme per anticipazioni ricevute negli esercizi precedenti e iscritte tra le passività siano da intendersi trasferite a titolo definitivo. Si evidenzia come attraverso tale meccanismo contabile si verrebbe a ridurre quindi il disavanzo di gestione e i relativi squilibri di parte corrente, senza alcun impatto aggiuntivo sui risultati della finanza pubblica.

Compiendo un esercizio di disaggregazione del risultato economico complessivo, tra le diverse gestioni assume rilevanza il *deficit* relativo alla gestione dei dipendenti dello Stato, che nel 2010 ammonta a 4.231,76 milioni di euro (quasi il 60% del totale) e, come riportato nella relazione del Collegio sindacale, assume carattere strutturale, anche sulla base del processo di riordino delle pubbliche amministrazioni e del relativo blocco delle assunzioni. Anche la gestione degli Enti locali risulta in *deficit*, con uno sbilancio di 3.668,65 milioni di euro, e con entrate contributive che assicurano un grado di copertura del 79,8%.

Per ciò che concerne le tendenze di medio-lungo periodo, l'ultimo bilancio tecnico attuariale disponibile è al 31.12.2008 (non tiene quindi conto neanche delle modifiche ed integrazioni normative intervenute con la legge n. 122 del 2010, oltre a quelle della n. 214 del 2011), e le stime ivi riportate prefigurano un quadro di instabilità della tenuta finanziaria del sistema pensionistico pubblico, con un disavanzo economico che risulta essere crescente fino all'anno 2030 per poi iniziare a diminuire progressivamente negli anni in cui iniziano ad avere effetto i provvedimenti introdotti con la legge n. 335 del 1995 (cosiddetta «riforma Dini»), mentre l'annullamento del saldo previdenziale avverrebbe solo successivamente all'anno 2050. A fronte di proiezioni che dimostrano una eccessiva lentezza nell'entrata a regime delle misure di contenimento introdotte dalla

legge n. 335/95, deve inoltre evidenziarsi – come ulteriore fattore di criticità – che le recenti misure di riduzione del numero dei dipendenti pubblici, mancata stabilizzazione dei precari e relativi blocchi del *turnover* – legate ai più generali provvedimenti di contenimento della spesa pubblica attuati soprattutto nel corso dell'ultimo anno – potrebbero far ritenere non più adeguate le ipotesi e i parametri utilizzati per la costruzione della platea contributiva su cui sono state elaborate le relative proiezioni.

Prendendo atto dello scenario sopra illustrato, congiuntamente alla circostanza che l'istituto non dispone delle leve gestionali per incidere o modificare l'evoluzione della platea dei propri iscritti, dipendendo la stessa come è evidente da fattori esterni che si muovono come detto nel senso di una riduzione della platea contributiva, si ribadiscono le medesime raccomandazioni già formulate in precedenza, riservando la massima attenzione nell'attività di analisi di quelle che risulteranno essere le risultanze attuariali riferite allo specifico comparto previdenziale dei lavoratori pubblici.

Istituto Postelegrafonici (IPOST)

Con riferimento alla gestione caratteristica dell'Ipost, emerge che la situazione dell'ente è di «precario» equilibrio, in quanto pur essendo stato l'ente in grado di mantenere fino alla sua soppressione – avvenuta con l'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010 – una situazione economico finanziaria di segno positivo, senza ricevere alcun trasferimento statale fino alla sua incorporazione nell'Inps – con l'inglobamento del relativo avanzo patrimoniale pari a 2.413 milioni –, i dati finali relativi al 2010 evidenziano, per ciò che concerne la gestione quiescenza, una strutturale diminuzione delle entrate contributive, dovuta alla riduzione del numero dei contribuenti che passano da 156.806 unità del 2009 a 154.150 unità del 2010. Congiuntamente, sul fronte delle uscite, sull'aumento della spesa previdenziale incide l'allargamento della platea dei pensionati che passano dai 134.563 rilevati nel bilancio consuntivo 2009 ai 136.932 rilevati al 31 maggio 2010.

La richiamata tendenziale situazione di squilibrio per la gestione quiescenza emerge anche dai risultati delle proiezioni trentennali contenute nel Bilancio Tecnico al 31 dicembre 2008, ove viene rappresentato, per la prima volta, un valore negativo del patrimonio netto di detta gestione al termine dell'anno 2021, pur in costanza del mantenimento di saldi positivi per le altre cinque gestioni (assistenza, cassa integrativa, fondo credito, mutualità, immobili).

D'altra parte la Commissione aveva già avuto modo di rilevare come la platea Ipost rappresenti una sorta di bacino chiuso che potrebbe soffrire di due problemi principali che si sono già manifestati: il contenimento delle assunzioni da parte di «Poste italiane S.p.A.», o comunque il ricorso da parte di quest'ultima a forme contrattuali flessibili rientranti nel perimetro di competenza Inps. Si intende quindi evidenziare come tale pro-

cesso di rimodulazione del comparto lavorativo in questione, con la conseguente redistribuzione delle gestioni previdenziali di riferimento, rappresenti un ulteriore motivo di opportunità – oltre che per le economie di scala derivanti dal correlato processo di integrazione logistico-funzionale – nei confronti dell'avvenuto accorpamento dell'ente nell'Inps, ferma restando la necessità di verificare anche in tale caso il reale impatto che le recenti innovazioni legislative di riforma del sistema pensionistico produrranno anche sull'equilibrio della gestione finanziaria nel medio e lungo periodo per il costituito fondo di quiescenza Poste dell'Inps.

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti (ENPALS)

Il 2010 si caratterizza per un risultato di esercizio in incremento del 16,7% (essendo lo stesso passato da 294,1 milioni di euro nel 2009 a 343,5 milioni nel 2010), cui corrisponde nel medesimo periodo un incremento del patrimonio netto pari al 13,7% (che passa da 2.475,7 a 2.815,5 milioni di euro).

Relativamente alla gestione previdenziale, il gettito dei contributi registra un *trend* positivo, passando da 1.265 milioni di euro nel 2009 a 1.326 milioni nel 2010 con un incremento del 4,8%, mentre la spesa previdenziale passa da 906,5 a 916,9 milioni di euro con un aumento del 1,1%. Il saldo previdenziale – sulla base delle esposte cifre – è pari a 358,2 milioni di euro nel 2009 e 408,7 milioni nel 2010, con un tasso di crescita del 14,1%. Tali eccedenze di contributi in rapporto alla spesa per prestazioni trovano riflesso nei risultati delle proiezioni contenute nel bilancio tecnico al 1° gennaio 2010 dell'ente, in cui emerge che, supposto invariato il quadro normativo di riferimento e inalterate le basi tecniche adottate, risulta assicurata per il prossimo trentennio la sostenibilità finanziaria sia del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sia del Fondo pensione sportivi professionisti, anche se il margine del gettito contributivo in relazione alla spesa per prestazioni istituzionali si riduce di anno in anno e dovendo sempre considerare comunque una certa aleatorietà nella definizione della platea contributiva di riferimento.

L'istituzione del «Polo globale» della salute e sicurezza sul lavoro e relativi riflessi gestionali

Nel corso del 2010 l'Inail, a seguito dell'avvenuta incorporazione dell'Ipsema (e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro-Ispesl) disposta dall'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, ha accresciuto le proprie competenze istituzionali, essendo state tutte ricondotte in capo all'istituto le responsabilità di gestione delle competenze in materia di prevenzione della salute e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoratore, pervenendosi così all'istituzione di un unico «Polo della salute e sicurezza sul lavoro».

Attraverso tale previsione normativa si è quindi concretizzato un disegno da tempo auspicato dalla Commissione – si ricordano in tal senso anche gli orientamenti espressi nella scorsa legislatura – e il cui obiettivo prefissato è quello di realizzare un nuovo modello di «tutela globale» del lavoratore assicurato; modello questo, destinato ad arricchire le tradizionali funzioni assicurative, collocandosi nel nuovo sistema di prevenzione dei rischi disciplinato dal testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009.

Relativamente quindi alla gestione economico-patrimoniale del comparto complessivamente inteso, nel 2010 l'avanzo economico dell'Inail si attesta a 1.333,8 milioni di euro, in riduzione di circa il 35% rispetto al risultato registrato nell'esercizio precedente (2.041,6 milioni). Come evidenziato nella relazione del presidente allegata al bilancio consuntivo 2010, il decremento registrato risente anche della forte diminuzione delle entrate contributive per circa 600 milioni di euro, ciò anche «a causa della traslazione temporale delle conseguenze della crisi finanziaria iniziata alla fine del 2008»; viene inoltre evidenziata anche una maggiore propensione alla morosità delle ditte in situazioni di difficoltà finanziarie. Nonostante questa differenza con il passato esercizio, il predetto risultato positivo – complessivo anche degli apporti delle nuove attività derivanti dall'integrazione con le gestioni *ex* Ipsema ed *ex* Ispesl – permette di mantenere l'importo dell'avanzo economico in linea con il *trend* degli ultimi anni.

In virtù del predetto avanzo economico relativo all'esercizio 2010, il precedente disavanzo patrimoniale complessivo di euro 456,9 milioni al 31.12.2009 si attesta ad un avanzo patrimoniale di euro 992 milioni al 31.12.2010, che concretizza l'inversione di tendenza permettendo di registrare un risultato positivo. Di ciò fa parte anche l'apporto patrimoniale derivante dagli enti incorporati Ipsema ed Ispesl, che risultano pari rispettivamente a 79,9 e 35 milioni di euro. E' importante peraltro ricordare come, da un punto di vista contabile, sulla consistenza del Patrimonio netto influisca in termini riduttivi l'iscrizione tra le Passività della voce «Riserve tecniche» – consistenti in accantonamenti per gli oneri delle rendite costituite e da costituire – e che presenta un valore di euro 25.405 milioni di euro per il 2009 e 26.019 per il 2010.

Si evidenzia inoltre che le stime contenute nel bilancio preventivo 2011 riportano un avanzo patrimoniale in ulteriore incremento, pari a circa 1.031 milioni di euro (+3,9%).

Con riferimento alla gestione caratteristica, il gettito dei contributi passa da 10.657 milioni di euro nel 2009 a 10.087 milioni nel 2010 con un decremento del 5,3%, mentre le uscite per prestazioni risultano pari a 7.279 milioni di euro nel 2009 e 7.053 milioni nel 2010 (-3,1%). Le previsioni per il 2011 sono di entrate contributive per 10.058 milioni di euro ed uscite per 7.701 milioni. Il saldo contributivo – sulla base delle esposte cifre – è pari a 3.378 milioni di euro nel 2009 e 3.034 milioni nel 2010, con un corrispondente grado di copertura delle entrate contributive rispetto

alle uscite contributive che si mantiene costante a 1,4 nel periodo considerato.

Dai dati contabili sopra esposti trova quindi conferma la sostanziale solidità finanziaria dell'istituto, per il quale si renderà necessario monitorare la concreta realizzazione del «polo della salute e della sicurezza», verificandone il consolidamento delle attività sia di studio e ricerca scientifica che di prevenzione dei fenomeni infortunistici. Proprio tale consolidamento richiederebbe peraltro, in materia di utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente, l'adozione di soluzioni parzialmente diverse a quelle oggi previste, con specifico riferimento alle disponibilità liquide infruttifere obbligatoriamente depositate presso la Tesoreria dello Stato e di cui si dirà più diffusamente in sede di conclusioni della presente relazione.

Conclusioni

Le evidenze gestionali riferite agli esercizi 2009-2010 (in particolare quelle relative al rapporto tra entrate contributive e prestazioni pensionistiche) dovrebbero far ritenere inevitabile l'intervento di riforma attuato, in quanto l'analisi svolta ha dimostrato come, a normativa invariata, il sistema non sarebbe risultato «sostenibile» neppure nel medio periodo. Se, chiaramente, le ragioni della riforma sono state anzitutto di natura economico-finanziaria, non va dimenticato come alla base della stessa vi siano anche motivazioni di ordine «morale», con particolare riferimento alla misura di estensione *erga omnes* del sistema di calcolo contributivo, che ha sanato una situazione di oggettiva disparità di trattamento che difficilmente poteva continuare a trovare una sua giustificazione in requisiti legati ad una maggiore o minore anzianità di servizio.

L'analisi di dettaglio della situazione dei singoli enti porta tuttavia a ritenere che la riforma attuata abbia lasciato alcune questioni aperte, come quella relativa alla ricerca di soluzioni che portino al conseguimento di maggiore equità ed equilibrio tra le varie gestioni pensionistiche; il riferimento è a quanto già precedentemente illustrato in merito alle criticità emerse dall'analisi disaggregata delle risultanze contabili dell'Inps, e da cui si rileva che rimane aperta l'opportunità – che la Commissione rimette alla valutazione degli organi competenti – circa l'adozione di ulteriori specifiche misure per il risanamento delle tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle separate contabilità dei cosiddetti «fondi speciali» Trasporti, Elettrici, Telefonici, ed *ex* Inpdai, la cui situazione contabile è inevitabilmente destinata a peggiorare, considerato che ad una progressiva riduzione del numero degli iscritti si contrappone un aumento del numero delle pensioni. In effetti non può non rilevarsi come con riferimento a tali fondi continui a persistere un certo squilibrio nella ripartizione fra le varie categorie degli «oneri» e dei «vantaggi» del sistema, con chi è arrivato prima che riesce a far gravare i propri *deficit* strutturali sullo Stato, e chi arriva dopo (come i parasubordinati) che non solo oggi paga con i propri contributi la pen-

sione di altre categorie, ma in più corre il rischio di non arrivare a percepire una adeguata per se stesso.

Né può ritenersi ipotizzabile che la Gestione parasubordinati continui nel lungo periodo a registrare avanzi tali da compensare i risultati negativi delle altre gestioni. La Gestione parasubordinati, infatti, oggi registra avanzi significativi in quanto gestione di recente costituzione (*ex lege* n. 335 del 1995), che sta vivendo la sua prima fase evolutiva, caratterizzata da una crescita sostenuta degli iscritti a fronte di un numero quasi inesistente di prestazioni erogate. Ma non deve sottovalutarsi il fatto che la platea di tale gestione può variare sia in relazione a modifiche del quadro normativo, sia in funzione dell'evoluzione del mercato del lavoro, e sia per una eventuale redistribuzione degli attuali assicurati nell'istituto.

Deve altresì rimarcarsi come, proprio al fine di valorizzare la tutela della gestione caratteristica, risulti necessario prestare la massima attenzione a tutti quegli altri aspetti (es. gestione del patrimonio, spese di funzionamento) che possono impattare sui conti degli enti. In tale ambito, l'attività svolta ha fatto emergere in particolare la necessità di rivedere le modalità di gestione del patrimonio immobiliare residuo dalle operazioni di cartolarizzazione, i cui risultati insoddisfacenti in alcuni casi piuttosto che garantire dei rendimenti positivi, danno luogo a delle perdite. Si evidenzia come tale situazione continui in effetti a permanere per l'Inps, la cui gestione del patrimonio immobiliare da reddito nel consuntivo 2010 ha rilevato entrate per 38,1 milioni, a fronte delle quali si registrano spese per 93,2 milioni, determinando un risultato negativo netto di 55,1 milioni. Poiché comunque sembra effettivamente prevedibile che i costi di gestione del patrimonio immobiliare pubblico siano superiori rispetto a quelli ottenibili da gestori privati specializzati, andranno monitorate le operazioni in atto di trasferimento del patrimonio immobiliare ad un Fondo immobiliare ad apporto privato, controllandone il livello di efficienza gestionale, anche per ciò che riguarda il prosieguo dell'attività di dismissione. D'altra parte è stato evidenziato più volte nel corso dell'attività della Commissione come le tecniche di disinvestimento precedentemente attuate non si siano dimostrate del tutto proficue per gli enti pubblici. Si rimanda a tal proposito anche alle risultanze che sono emerse nel corso dell'indagine conoscitiva che la Commissione ha condotto sulla gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, e che nel caso di quelli pubblici ha dimostrato una certa onerosità delle operazioni Scip1 e Scip2, i cui costi finali decretano un esito negativo dell'intera operazione.

Con riferimento invece alla dotazione di immobili con destinazione strumentale, si evidenzia come l'avvenuta soppressione (realizzata con le leggi n. 122 del 2010 e n. 214 del 2011) di Ipost, Inpdap ed Enpals con l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps – e i cui impatti in termini di efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, stante ancora l'assenza dei relativi decreti ministeriali di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, dovrà costituire oggetto di particolare attenzione per la Commissione che si costituirà nella prossima legislatura – rappresenti una importante occasione

per procedere ad un efficiente processo di razionalizzazione degli spazi (soprattutto di quelli relativi alle sedi decentrate) attraverso la configurazione di una tecnostruttura organizzativa dall'aspetto dimensionale più ridotto e dalla minore complessità, pur cercando di salvaguardare l'attuale presenza territoriale. Al relativo accorpamento di sedi potrà così conseguire sia un incremento della dotazione destinata a investimento o dismissione, sia una riduzione delle locazioni passive e delle spese di funzionamento. Analoghe considerazioni possono essere fatte sulla valutazione della consistenza degli spazi degli immobili strumentali dell'Inail ed *ex Ipsema* (nonché *ex Ispesl*), al fine di realizzare risparmi sui costi di gestione degli immobili utilizzati a fini istituzionali e sugli eventuali canoni di locazione passiva sostenuti; emerge in particolare dal contenuto del bilancio consuntivo 2010 che l'*ex Ispesl* è in locazione in tutti i suoi dipartimenti territoriali, mentre l'Inail e l'*ex Ipsema* sono quasi dovunque proprietari delle loro sedi territoriali dove, peraltro, esistono adeguati spazi disponibili per accogliere il personale in forza presso gli stabili detenuti in locazione passiva.

Per ciò che concerne le attività finanziarie, l'opinione emersa nel corso dei lavori della Commissione è nel senso di ritenere che le caratteristiche relative alla *mission* di un ente previdenziale, ancorché pubblico, richiederebbero l'adozione di soluzioni parzialmente diverse rispetto a quelle riferite alla generalità della pubblica amministrazione, attuando un modello che consenta dei margini, pur definiti, di autonomia operativa, al fine di poter conseguire una soglia di rendimento tale da influire positivamente sulla situazione contabile complessiva. Tale opportunità risulta ad oggi preclusa a causa dell'operante vicolo di Tesoreria previsto dalla legge n. 720 del 1984, «*Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici*», e che ha determinato (anche per gli esercizi 2009-2010) la presenza, sulla composizione patrimoniale degli enti, di una eccessiva quantità di disponibilità liquide infruttifere. In particolare, oggetto di attenzione è stata ritenuta dalla Commissione la situazione dell'INAIL, le cui somme infruttifere depositate in Tesoreria alla data del 31 dicembre 2010 sono risultate ammontare a 17.514.613.855 euro; ciò ha indotto la Commissione in maniera collegiale – anche sulla base di quanto convenuto nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 7 novembre 2012 – a farsi portatrice di una specifica iniziativa di indirizzo, che ha portato alla presentazione sia alla Camera che al Senato di due identiche mozioni – A.C. 1/01188 con la prima firma del presidente Jannone e A.S. 1/00724 con la prima firma del senatore Lannutti – con il fine di impegnare il Governo ad assumere iniziative atte a prevedere la possibilità di svincolare le disponibilità liquide dell'ente dal vincolo di Tesoreria attualmente esistente, allo scopo di un loro utilizzo per finalità coerenti con la *mission* dell'istituto; si sottolinea in tale sede come il contenuto di detto indirizzo, pur specifico per l'Inail, sia da ritenersi valido anche per l'Inps.

Infine, per quanto attiene i costi di funzionamento, ed in particolare quello del personale, si è riscontrata una generalizzata crescita, a fronte, peraltro, di un organico sostanzialmente stabile o addirittura in riduzione,

circostanza meritevole di una certa attenzione da parte degli organi gestionali, anche sulla base di quelli che sono gli obiettivi di risparmio futuri definiti dalla vigente normativa, ed in particolare dalla legge n. 135 del 2012, «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*» (cosiddetta *Spending Review*).